

Informimpresa

Confartigianato FVG

Notiziario tecnico di Confartigianato Imprese Friuli Venezia Giulia



- > Le principali novità fiscali contenute nella Legge Finanziaria per il 2013
- > Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Artigianato SAN.ARTI. dal 1° febbraio
- > Chiarimenti ministeriali sul lavoro a progetto, apprendistato, e lavoro occasionale di tipo accessorio
- > Attrezzature di lavoro: in vigore da marzo 2013 il nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione

Licenze

- Causa cambio attività, **cedo** attività autotrasporto con licenza conto terzi illimitata, autocarro Scania 164 e semirimorchio Viberti (massa complessiva 44 ton) in ottimo stato meccanica e carrozzeria. Prezzo interessante. Per info tel. 335.6011036
- **Cedo** avviata attività di parrucchiera a Grado: arredamento in ottimo stato, zona pedonale circondata da alberghi, vicino alla spiaggia; prezzo da concordare. Per info cell. 339.3397337.
- Prestigioso Centro Estetico in zona pedonale a TRIESTE **sub affitta** una o due stanze luminose, ideali per le attività di onicotecnico, fisioterapista, operatori del benessere, dietisti, ecc. Per ulteriori informazioni telefonare allo 040.634379 (anche segreteria telefonica)
- **Cedo** per motivi personali cartoleria in Codroipo. Prezzo interessante da concordare. Per info tel. a 0432.909934 – 338.3189933.
- **Cedo** attività di autocarrozzeria in zona artigianale Medio Friuli. Tel. 339.4419148
- **Cedo**, causa malattia, ventennale attività di autorimessa con piazza (taxi) zona Cividale del Friuli. Prezzo interessante. Tel. 0432.730701 ore pasti.
- **Cedo** per raggiunta età pensionabile attività di parrucchiere maschile in Udine. Tel. 339.5945363 ore pasti.
- A Grado, per raggiunta età pensionabile, **cedo** avviato negozio di pasticceria con annesso laboratorio attrezzatissimo, contratto affitto locali appena rinnovato, molto conveniente. Prezzo non impegnativo. Tel. 333.8586519
- **Cedo**, per raggiunta età pensionabile, attività di parrucchiera ben avviata a Pordenone. Prezzo interessante. Per informazioni 0434.554436

Immobili / Proprietà

- **Affitto o vendo** capannone adibito ad uso falegnameria completo di macchinari e attrezzatura. Per informazioni: 393.5103150 ore pasti
- **Affitto** capannone di mq. 200 con uffici, servizi e parcheggio, uso artigianale/commerciale località Cavolano, Sacile (PN) a 1 km. uscita autostrada Sacile ovest. Per info tel. 0434 70969, cell. 339 4452819 e-mail: info@gfutensili.com
- **Affitto o vendo** capannone adibito ad uso falegnameria completo di macchinari e attrezzatura. Per informazioni: 393/5103150 ore pasti.
- **Affitto** capannone 500 mq zona artigianale/commerciale Basiliano – vicinanze C.C. Arcobaleno – uffici- terreno. Tel. 335.5440084
- **Vendo** immobile rustico ristrutturato a Prepotto (UD) composto da 1100 mq di immobile più 6 ettari di terreno adibito anche a vigneto con cantina e sola degustazione, più bosco. Tel. 346.5873414

- **Affitto** capannone 500 mq zona artigianale/commerciale Basiliano – vicinanze c.c. Arcobaleno – uffici – terreno. Tel. 335.5440084
- **Vendo** capannone in zona artigianale Dolina a San Dorligo (TS) composto da 300 mq attività commerciale, 145 mq cantina, 100mq appartamento, 200 mq zona scoperta. Tel 040.228091

Automezzi

- **Vendo** per cessata attività MERCEDES SPRINTER 4.16 c.d. motore rifatto, ricondizionamento apparato refrigerante, atp. Norma 2012, scaffalatura interna nuova, gomme 95%, ottimo stato. Vera occasione. Tel. 349.1829714 o 348.9213860
- **Vendo** FIAT 190/38 TRE ASSI con impianto scarrabile Guimatrag BL20, RIMORCHIO Viberti tre assi scarrabile, DUE CONTAINER IN FERRO per impianti scarrabili mq 35 AFFARE. Per info telefonare allo 3336251140 o email: info@cascamilegnami.it
- **Vendo** furgone FIAT Doblò13, anno 2008, 70.000 km a 4.000 €. Tel. 040.228091

Attrezzature / Materiali

- **Vendo** causa rinnovo, macchinari vario genere: elettrostimolazione, vacuum viso/corpo, lettino solare, lettino snodabile in tre parti. Tutto in ottime condizioni. Tel. 0481.480184.
- **Vendo** postazione trucco-acconciatura modello Angel Maletti, completo di poltrona in gel molto comoda, mensole e specchio ovale illuminato. Prezzo da concordare dopo presa visione, per info tel. 0432.760637.
- **Vendo** gru a torre a rotazione bassa Cibingru monofase, altezza mt. 12, braccio mt. 12, con radiocomando; armatura Ceta con accessori e libretto; puntelli grandi e piccoli; attrezzature varie per edilizia. Per ulteriori informazioni telefonare ore pasti al numero 048190192 o cell. 3337385462.
- **Vendo** Eximia apparecchiatura dimagrante/tonificante, possiede 2 metodi di lavorazione: massaggio quadrifascio e ultraporazione abbinata all'ultrasuono. Schede tecniche aggiornate. Tel. 0432.570169
- **Vendo** ciclette elittica nuova, completa di pesi, computer e ruote per il trasporto, ingombro minimo. Pagata € 250, vendo a € 150. Tel. 0432.600856
- **Cedesi** per cessata attività attrezzatura per attività di estetica a prezzo interessante. Tel. 348 3950718
- **Vendo**, causa cessata attività di parrucchiera, 2 sedie lavoro, 1 panca con 3 posti sedie con casco, 1 armadio-vetrina. Tel. 0431.69519

Informimpresa

Confartigianato FVG

Periodico mensile di Confartigianato Imprese F.V.G.
Autorizzazione del Tribunale di Trieste n. 1020 del 08/03/2001
Anno XIII - N. 02 - FEBBRAIO 2013
Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, D.C.B. Udine
Bollettino degli Organi Direttivi di Associazione Sindacale

Direttore responsabile: BRUNO GAZULLI
Comitato di redazione: Enrico Eva, Bruno Gazulli, Gian Luca Gortani, Gianfranco Trebbi

Hanno collaborato a questo numero:
Alberto Bianchi, Salvatore Cane, Alfredo Cappellini, Flavio Cumer, Michele Feresin, Alessandro Ferreghini, Elena Del Giudice, Ketty Downey, Luca Matelich, Donatella Mormandi, Oliviero Pevero, Raffaella Pompei, Tiziana Sabadelli, Fabio Veronese

Direzione, Redazione, Amministrazione:
Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Editore: Confartigianato Imprese del Friuli Venezia Giulia
Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Progetto grafico: Unidea

Stampa: Cartostampa Chiandetti srl
33010 Reana del Rojale - Via Vittorio Veneto

Gli imprenditori associati interessati alla pubblicazione di annunci inerenti l'attività lavorativa, possono compilare questo tagliando ed inviarlo a: **CONFARTIGIANATO IMPRESE FVG** c/o Redazione Informimpresa - Via del Pozzo, 8 - 33100 Udine - Fax **0432 516765**

Cognome _____

Nome _____

Ditta _____

Indirizzo _____

Cap _____ Comune _____ Prov. _____

Telefono _____ E-mail _____

Vi prego di pubblicare gratuitamente il seguente annuncio:

In questo numero:

Fisco

Scadenze di marzo 2013	pag. 4
Le principali novità fiscali contenute nella Legge Finanziaria per il 2013	pag. 5

Categorie

Tariffe soccorso stradale 2013	pag. 13
Operativo il Registro Gas Fluorurati	pag. 14
Autoriparatori - Gas Fluorurati	pag. 14
Riparazione di elettrodomestici - Gas Fluorurati	pag. 15
Professioni non organizzate	pag. 15
Rinnovo contratti RCA dal 01.01.2013	pag. 15
Autotrasporto di merci: pagamento quote albo 2013	pag. 15
I lavori rientrano nella disciplina dei ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali	pag. 16

Contratti

Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Artigianato SAN.ARTI. dal 1° febbraio	pag. 17
Edilizia, proroga per patentino operatori macchine complesse al 30 giugno 2013	pag. 18

Normativa del Lavoro

Lavori usuranti, entro marzo comunicazione per i lavoratori notturni	pag. 18
Cassa integrazione, aggiornati i massimali per il 2013	pag. 18
Tabelle costi chilometrici ACI	pag. 19

Legge di Stabilità, le novità per i datori di lavoro per il 2013	pag. 19
--	---------

Nuovo lavoro a progetto, chiarimenti del Ministero	pag. 19
--	---------

Contratto di apprendistato, chiarimenti ministeriali	pag. 20
--	---------

Prestazioni occasionali di tipo accessorio, chiarimenti del ministero	pag. 21
---	---------

AMVA, esaurimento delle risorse per gli incentivi per l'assunzione di apprendisti	pag. 22
---	---------

Modificata la procedura per la denuncia infortunio, obbligo invio telematico da luglio	pag. 22
--	---------

Sicurezza

Incentivi INAIL per la sicurezza sul lavoro: la domanda va presentata entro il 14 marzo	pag. 22
---	---------

Valutazione dei rischi: l'autocertificazione scade il 31 maggio 2013 e non il 30 giugno	pag. 22
---	---------

Attrezzature di lavoro: in vigore da marzo 2013 il nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione	pag. 23
---	---------

Credito e incentivi

Sospesi i termini di presentazione delle domande per incentivi a favore delle imprese artigiane	pag. 24
---	---------

Patronato INAPA

Manovra Monti - Novità pensioni di vecchiaia	pag. 24
--	---------

Dalle province

	pag. 25
--	---------



Scadenze di marzo 2013

Venerdì 1 marzo

Opzione IRAP: invio telematico da parte di ditte individuali e società di persone in contabilità ordinaria, dell'opzione triennale, o della revoca, a partire dal 2013, per il calcolo dell'IRAP con le modalità previste per i soggetti IRES.

Scadenze di sabato 2 marzo prorogate a lunedì 4 marzo

Locazioni: versamento dell'imposta di registro su contratti e annualità con decorrenza 1/02/2013

Scadenze di sabato 16 marzo prorogate a lunedì 18 marzo

Versamento unitario:

- dell'iva relativa al mese di **febbraio**
- dell'iva risultante dalla dichiarazione **annuale** relativa al 2012. Chi presenta la dichiarazione unificata può versare il saldo iva risultante dalla dichiarazione annuale entro i termini previsti per il versamento delle imposte sui redditi, maggiorando l'iva dovuta dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo. Il saldo iva da versare può inoltre essere rateizzato.
- della rettifica IVA (intero importo o prima di 5 rate) dovuta da parte di chi nel 2013 è entrato nel regime dei contribuenti minimi
- delle **ritenute** alla fonte operate nel mese di febbraio
- dei **contributi** dovuti dai datori di lavoro sulle retribuzioni di competenza di febbraio
- dei **contributi** sui compensi corrisposti in febbraio ai lavoratori parasubordinati e agli associati in partecipazione che apportano solo lavoro
- dei **contributi** dovuti per i compensi corrisposti in febbraio a venditori a domicilio e prestatori occasionali in caso di superamento della franchigia annua di 5.000 euro
- della **tassa annuale vidimazione libri sociali e contabili:** versamento con il modello F24 (codice tributo 7085 periodo di riferimento 2013) della tassa annuale di euro 309,87 (o di euro 516,46 se il capitale al 1° gennaio supera euro 516.456,90) dovuta dalle società di capitali (spa, srl e sapa)
- dell'**ISI** e dell'**IVA** forfetaria dovute per il 2013 per gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento installati entro il 1.3.2013 o non disinstallati entro il 31.12.2012

INAIL: presentazione in via telematica della denuncia delle retribuzioni

Comunicazione dati dichiarazioni d'intento: invio dati dichiarazioni d'intento ricevute utilizzate per la prima volta nella liquidazione iva in scadenza

Mercoledì 20 marzo

Ravvedimento: regolarizzazione degli omessi o insufficienti versamenti relativi alla scadenza del 18/02/2013 con sanzione ridotta al 3% degli importi non versati

Conai: presentazione a norma del regolamento Conai della dichiarazione relativa al mese di febbraio

Lunedì 25 marzo

Elenchi intrastat: presentazione degli elenchi delle operazioni intracomunitarie relative al mese di febbraio

Scadenze di sabato 30 marzo prorogate a martedì 2 aprile

Locazioni: versamento dell'imposta di registro su contratti e annualità con decorrenza 1/03/2013 per chi non ha optato o non opta per la cedolare secca

Scadenze di domenica 31 marzo prorogate a martedì 2 aprile

FIRR: versamento contributo annuale per il trattamento di fine rapporto agenti e rappresentanti

Imposta sulla pubblicità: versamento della seconda rata
Comunicazione operazioni con paesi black list: presentazione della comunicazione delle operazioni con operatori economici con sede negli Stati black list relativa al mese di febbraio

Mod. UniEmens: trasmissione telematica delle denunce contributive relative alle retribuzioni di febbraio relative ai lavoratori dipendenti e a quelli iscritti alla gestione separata inps

Comunicazione sul 55%: invio modello per spese sostenute nel 2012 per lavori che proseguono nel 2013

Beni aziendali in godimento a soci o familiari: invio telematico della comunicazione dei dati relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento ai soci o ai familiari dell'imprenditore 2011 e 2012

Autotrasportatori: versamento (così prorogato) della quota di iscrizione all'Albo per il 2013



L'ITALIA SIAMO NOI.

2013


Confartigianato
Imprese
IMPRESA ITALIA



Le principali novità fiscali contenute nella Legge Finanziaria per il 2013

Si evidenziano le principali disposizioni fiscali contenute nella legge **24 dicembre 2012 n. 228** (Legge di stabilità per il 2013) pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 212 alla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2012 n. 302.

Legge 228 del 24 dicembre 2012 (Legge di stabilità per il 2013)	
art.1 commi 324-335	Novità in tema di fatturazione
art.1 comma 380	Modifiche alla disciplina dell'IMU
art.1 comma 387	Modifiche alla disciplina della TARES
art.1 comma 422	Incentivo per l'acquisto di veicoli ecologici
art.1 comma 473	Riproposta la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni dei privati
art.1 comma 479	Aumento del PREU
art.1 comma 480	Aumento dell'IVA
art.1 commi 481 e 482	Prorogata la detassazione dei premi produttività ai dipendenti
art.1, comma 483	Detrazioni per figli a carico
art.1, commi 484-485	Deduzioni IRAP
art.1, commi 488-490	Iva sulle prestazioni socio-sanitarie ed educative rese dalle coop
art.1, commi 491-500	Imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin tax)
art.1, comma 501	Deduzione dei costi dei veicoli
art.1, commi 502-505	Proroga degli effetti del riallineamento dei valori delle immobilizzazioni immateriali e delle partecipazioni di controllo
art.1, comma 512	Rivalutazione dei redditi dominicali e agrari dei terreni
art.1, commi 513 e 514	Società agricole
art.1, comma 515	Esclusione IRAP per imprese e professionisti con dimensioni minori
art.1, commi 518 e 519	Modifiche alla patrimoniale su attività finanziarie e immobili esteri
art.1, comma 526	Detrazioni per familiari a carico dei non residenti
art.1 comma 527	Annullamento ruoli fino a 2000 euro resi esecutivi entro il 31/12/1999
art.1, commi 530-545	Modifiche al sistema della riscossione
art.1 comma 549	Franchigia IRPEF lavoratori transfrontalieri
art.1 comma 555	Addizionale regionale IRPEF

Art. 1 commi 324-335 – Novità in tema di fatturazione

La Finanziaria 2013 contiene le seguenti disposizioni, in vigore dall'1/1/2013 dirette al recepimento della Direttiva n. 2010/45/UE in materia di fatturazione, già evidenziate in modo più approfondito sul n.1/2013 di Informimpresa.

Contenuto della fattura

Viene ampliato il contenuto essenziale della fattura dato che tra gli elementi obbligatori è stato aggiunto il numero di partita IVA del cliente, oppure il suo codice fiscale se agisce come privato. Viene prevista un'indicazione standardizzata delle cause di mancata applicazione dell'iva

attraverso le seguenti annotazioni da riportare nella fattura, annotazioni che è opportuno siano comunque seguite dall'indicazione della norma di riferimento nazionale:

- **operazione non soggetta**, per cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dalla UE e cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi sottoposti a vigilanza doganale escluse dall'applicazione dell'Iva ai sensi dell'art. 7-bis, co. 1, del DPR 633/1972 (si corregge con l'occasione un refuso presente a pag. 5 del n.1/2013 di Informimpresa, nello stesso punto elenco relativo alle operazioni non soggette);
- **operazione non imponibile**, per cessioni intracomunitarie (art.41 del DL331/1993), per esportazioni e operazioni assimilate, servizi internazionali o connessi agli scambi inter-



nazionali, cessioni a soggetti residenti fuori del territorio UE (artt. 8, 8-bis, 9 e 38-quater, del DPR 633/1972);

- **operazione esente**, per le operazioni di cui all'art. 10 del DPR 633/1972, ad eccezione di quelle indicate al n. 6) della medesima disposizione;
- **regime del margine – beni usati**, regime del margine – oggetti d'arte, regime del margine – oggetti di antiquariato o collezione, a seconda dei casi di cui al DL 41/1995;
- **regime del margine – agenzie di viaggio**, per le operazioni soggette alla disciplina di cui all'art. 74-ter del DPR 633/1972.
- **inversione contabile** per le operazioni (diverse da quelle di cui all'articolo 10, numeri da 1 a 4 e 9, relative a crediti, assicurazioni, valute estere, oro e connesse intermediazioni) nei confronti di soggetti passivi debitori d'imposta in altri stati membri UE, per le operazioni soggette al reverse charge interno ai sensi dell'art. 17 DPR 633/72 (come ad esempio per i subappalti in edilizia) e per le cessioni di rottami ai sensi dell'art. 74 DPR 633/72;
- **autofatturazione** per l'emissione di autofattura per obbligo proprio ai sensi dell'art. 21 comma 6-ter DPR 633/72.

Viene infine prevista l'emissione di una "fattura semplificata", per le operazioni di importo complessivo non superiore a € 100 e per le note di variazione.

Numerazione delle fatture

Viene previsto che non sia più necessario azzerare la numerazione all'inizio di ciascun anno solare anche se, come è stato chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.1 del 10/1/2013, il contribuente può continuare ad adottare il consueto sistema di numerazione progressiva per anno solare.

Estensione dell'obbligo di fatturazione

Viene esteso l'obbligo di fatturazione a tutte le operazioni che non sono soggette ad iva per mancanza del requisito della territorialità (su tali fatture va riportata l'annotazione "inversione contabile" se riguardano operazioni rilevanti ai fini iva in altri Stati UE, oppure l'annotazione "operazione non soggetta" se riguardano operazioni che si considerano effettuate fuori dalla UE).

Fattura elettronica

Viene modificata la definizione di fattura elettronica, intendendosi tale "la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico" (compresa la fattura in PDF trasmessa via e-mail), il cui utilizzo è subordinato al consenso del destinatario.

Termine per la fatturazione dei servizi

Oltre che per le cessioni di beni con consegna o spedizione risultante da documento di trasporto o da altro documento analogo, viene estesa anche alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello

stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, la possibilità di emettere una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime (ferme restando le consuete regole relative al momento in cui le prestazioni di servizi si considerano effettuate, momento normalmente coincidente con quello del pagamento).

Termine per la fatturazione dei servizi generici per le operazioni con soggetti passivi esteri

Per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti in un altro Stato UE non soggette ad IVA ai sensi dell'articolo 7-ter del DPR 633/1972 e per le stesse prestazioni di servizi generiche rese a o ricevute da soggetti passivi stabiliti fuori dalla UE viene previsto che la fattura sia emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione anziché al momento di effettuazione dell'operazione. Si ricorda che per le prestazioni con operatori non residenti relative a servizi generici di cui all'articolo 7-ter del DPR 633/1972 il momento in cui l'operazione si considera effettuata coincide con la data di ultimazione della prestazione oppure, per le prestazioni periodiche o continuative, con la data di maturazione dei corrispettivi (e comunque con il termine di ciascun anno solare se le prestazioni continuative sono effettuate nell'arco di un periodo superiore all'anno e non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo), oppure con la data del pagamento, se precedente.

Tale differimento del termine di emissione della fattura non è invece previsto per le prestazioni di servizi di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del DPR 633/1972 ossia per i servizi relativi a immobili, la ristorazione, il trasporto passeggeri, il noleggio a breve termine di mezzi di trasporto e l'accesso a manifestazioni culturali, artistiche e ricreative e simili, prestazioni che si considerano effettuate, secondo la regola generale prevista per le prestazioni dei servizi, al momento del pagamento.

Operazioni con soggetti passivi stabiliti in altri stati UE

Viene previsto che le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati all'atto dell'inizio del trasporto o della spedizione all'acquirente o a terzi per suo conto (tranne che in presenza di effetti traslativi/constitutivi successivi alla consegna nonché in caso di contratti estimatori). Tale momento di effettuazione dell'operazione può essere anticipato con l'emissione della fattura (in tal caso l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato, alla data della fattura) mentre non assume più rilevanza il pagamento di tutto o parte del corrispettivo.

Per le cessioni/acquisti intracomunitari di beni effettuati in modo continuato nell'arco di un periodo superiore ad un mese, il momento di effettuazione è fissato al termine di ciascun mese.

La consueta modalità di integrazione della fattura emessa dal fornitore UE, già prevista per gli acquisti di beni intraUE e per gli acquisti di servizi generici ai sensi dell'art. 7-ter, DPR n. 633/72 diviene obbligatoria (al posto dell'autofattura) rela-



tivamente a tutti gli acquisti da soggetti stabiliti in altri Stati UE. Le fatture così integrate vanno annotate distintamente nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento con riferimento al mese precedente e nel registro degli acquisti, ai fini della detrazione dell'IVA a credito. In caso di mancato ricevimento della fattura estera entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione, l'acquirente è tenuto ad emettere un'autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione.

Viene previsto che le fatture relative a cessioni intracomunitarie di beni, così come quelle relative alle prestazioni di servizi intracomunitari generici di cui all'art. 7-ter del DPR 633/1972, siano emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione e annotate nel registro delle fatture emesse entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione.

Art. 1 comma 380 – Modifiche alla disciplina dell'IMU

Per il 2013 e il 2014 viene previsto che il gettito derivante dall'IMU sia interamente attribuito ai comuni ad eccezione di quello derivante dagli immobili produttivi del gruppo catastale D, che invece è interamente riservato allo Stato, con applicazione dell'aliquota standard del 7,6 per mille, elevabile dai comuni fino al 10,6 per mille.

Art. 1 comma 387 – Modifiche alla disciplina della TARES (tributo comunale sui rifiuti e sui servizi comunali)

Vengono introdotte alcune modifiche al nuovo tributo comunale sui rifiuti istituito dal 2013, al posto della tassa sui rifiuti (TARSU), dall'art.14 del DL 201/2011. Si ricorda che il tributo è a carico dei soggetti che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani e deve essere versato al comune in cui sono situati gli immobili, con una maggiorazione pari a € 0,30 per metro quadro destinata alla copertura dei costi dei servizi comunali indivisibili. I Comuni possono prevedere casi in cui la tassa sia applicata con riduzioni che comunque non possono superare il 30%, (ad esempio per immobili con un unico abitante o ad uso discontinuo) e casi in cui la maggiorazione di euro 0,30/mq sia portata fino ad un massimo di euro 0,40/mq (ad esempio per alcune tipologie d'immobili o per determinate zone comunali). I Comuni dotati di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico potranno sostituire il tributo con una tariffa di natura corrispettiva.

Le modifiche introdotte prevedono che il tributo sia commisurato alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti al mq, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolta, sulla base dei criteri determinati con il regolamento per la definizione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani (DPR 158/99) e che sia applicato, fino alla revisione del catasto, alla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, considerando a tal fine la superficie dichiarata o accertata ai fini della tassa sui rifiuti (TARSU) o delle tariffe di natura corrispettiva (TIA o

TIA 2), potendo comunque i comuni, in sede di accertamento, determinare la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria assoggettabile al nuovo tributo facendo riferimento all'80% della superficie catastale.

Art. 1 comma 422 – Incentivo per l'acquisto di veicoli ecologici

Viene posticipata la decorrenza dell'agevolazione relativa all'acquisto di veicoli ecologici prevista dall'art. 17-decies del DL 83/2012. Il contributo, inizialmente previsto per i veicoli ecologici acquistati e immatricolati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015, spetterà infatti solo per i veicoli ecologici a motore di ogni categoria acquistati e immatricolati a partire dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto dell'11 gennaio 2013 con cui il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze hanno stabilito le condizioni per la fruizione dell'agevolazione.

Il contributo è riconosciuto per l'acquisto in Italia, anche tramite leasing di veicoli nuovi a basse emissioni alimentati a trazione elettrica, a trazione ibrida, a GPL, a metano, a biometano, a biocombustibile o a idrogeno.

La maggior parte delle risorse è riservata all'acquisto di veicoli aziendali ad esclusivo uso strumentale e di veicoli destinati a uso di terzi (utilizzati, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione, comprendendo in tale fattispecie la locazione senza conducente; il servizio di noleggio con conducente, il servizio di piazza per trasporto di persone, i servizi di linea per trasporto di persone, il servizio di trasporto di cose per conto terzi, i servizi di linea per trasporto di cose e il servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi). In queste ipotesi, per fruire del contributo è necessario rottamare un veicolo che deve essere della stessa categoria del veicolo acquistato, deve risultare immatricolato da almeno 10 anni prima della data d'acquisto del nuovo veicolo e deve essere di proprietà (o utilizzato in leasing) dell'acquirente (o di un suo familiare convivente) da almeno 12 mesi dall'immatricolazione del nuovo veicolo, inoltre nell'atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione.

Per i veicoli che non rientrano nelle casistiche precedenti, e quindi anche per gli acquisti effettuati dai privati, è riservata una piccola quota delle risorse e il contributo spetta solo per l'acquisto veicoli che producono emissioni di CO₂ inferiori a 95 g/km (compresi quelli che producono emissioni di CO₂ inferiori a 50 g/km), ma in tal caso non è richiesta la rottamazione di un altro veicolo.

L'incentivo (suddiviso a metà tra contributo statale e sconto praticato dal venditore) è calcolato come percentuale del prezzo d'acquisto e verrà riconosciuto all'acquirente del veicolo dal venditore cui verrà rimborsato dalle imprese costruttrici/importatrici che lo recupereranno quale credito d'imposta utilizzabile in compensazione. Per la gestione dei contributi è previsto un apposito sistema informatico cui i venditori dei veicoli agevolati devono registrarsi per la prenotazione dei contributi fino all'esaurimento delle risorse, secondo la procedura resa



Emissioni di CO ₂	Acquisto nel 2013 o nel 2014	Acquisto nel 2015
Non superiori a 50g/km	20% del prezzo fino a un massimo di € 5.000	15% del prezzo fino a un massimo di € 3.500
Non superiori a 95g/km	20% del prezzo fino a un massimo di € 4.000	15% del prezzo fino a un massimo di € 3.000
Non superiori a 120g/km	20% del prezzo fino a un massimo di € 2.000	15% del prezzo fino a un massimo di € 1.800

disponibile sul sito internet www.bec.mise.gov.it nella sezione riservata ai rivenditori, ottenendo una ricevuta di registrazione della prenotazione. Entro novanta giorni dalla prenotazione i venditori confermano l'operazione, comunicando il numero di targa del veicolo nuovo consegnato. I venditori, entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, pena il non riconoscimento del contributo statale, hanno l'obbligo di consegnare il veicolo usato, ad un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di radiazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista.

Art. 1 comma 473 – Riproposta la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni dei privati

Per le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali viene reintrodotta la possibilità, tramite il versamento di un'imposta sostitutiva, di rivalutare il costo o il valore d'acquisto dei terreni, edificabili o agricoli, e delle partecipazioni non quotate posseduti al 1° gennaio 2013, che non siano beni aziendali, al fine di ridurre la plusvalenza che, in caso di successiva vendita, va assoggettata a tassazione tra i redditi diversi ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettere a) e b) oppure c) e c-bis), del DPR 917/86. Sono infatti riaperti al 30 giugno 2013 i termini per la redazione e il giuramento della perizia da parte di un professionista abilitato e per il versamento delle imposte sostitutive previste per la rivalutazione dei valori d'acquisto dei seguenti beni che non appartengano ad imprese, ai sensi degli artt. 5 e 7 della legge 448/2001:

- terreni edificabili o con destinazione agricola posseduti all'1/1/2013;
- partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati possedute all'1/1/2013.

L'imposta sostitutiva si applica sul valore di perizia del bene limitatamente alla propria quota di possesso con l'aliquota:

- **del 4% per i terreni e le partecipazioni qualificate;**
- **del 2% per le partecipazioni non qualificate.**

Si segnala che sono qualificate le partecipazioni non quotate che rappresentino una percentuale di diritti di voto superiore al 20% oppure una partecipazione al capitale superiore al 25% e che le partecipazioni in società di persone si considerano qualificate in caso di quote superiori al 25% del capitale, dato che per esse non trova applicazione il criterio dei diritti di voto esercitabili in assemblea.

Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo a decorrere dalla data del 30/6/2013. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo.

Art. 1 comma 479 – PREU sugli apparecchi per il gioco collegati alla rete telematica

Dal 1° gennaio 2013 il prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi per il gioco lecito collegati alla rete telematica di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del RD 773/1931 (c.d. videolottery – VLT), è innalzato dalla vecchia misura del 4,5% alla nuova misura pari al 5% dell'ammontare delle somme giocate.

Art. 1 comma 480 – Aumento dell'IVA

L'aumento dell'iva già previsto dal DL 98/2011 a decorrere dal 1/7/2013, scatterà solo con riferimento all'aliquota ordinaria che perciò da tale data sarà applicata nella misura del 22% in luogo dell'attuale misura del 21%. Resteranno invece invariate le aliquote agevolate del 4% e del 10%.

Art. 1 commi 481 e 482 – Prorogata la detassazione dei premi produttività ai dipendenti

Viene estesa al 2013 e al 2014 la tassazione agevolata della retribuzione di produttività ossia dei premi erogati ai lavoratori dipendenti del settore privato per incrementi della produttività in attuazione degli accordi collettivi aziendali o territoriali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/1/2013 con riferimento a tali premi per il 2013:

- è stata confermata la tassazione con imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunale e regionale con aliquota del 10%;
- è stato confermato l'importo massimo assoggettabile all'imposta sostitutiva di euro 2.500;
- è stato previsto che tale misura di favore sia applicabile solo ai dipendenti con redditi da lavoro dipendente 2012 non superiori a 40.000 euro (tra i redditi che concorrono a formare tale limite vanno compresi i premi di produttività assoggettati a imposta sostitutiva nel 2012 e le pensioni mentre vanno esclusi i redditi da collaborazione a progetto e le somme assoggettate a tassazione separata).

Il citato decreto attuativo stabilisce che per retribuzione di produttività, assoggettabile a tassazione agevolata debbono intendersi le voci retributive erogate in esecuzione di contratti collettivi di 2° livello che si riferiscono ad indici misurabili di produttività, redditività, qualità, efficienza innovazione oppure che prevedono, a livello aziendale, l'attivazione di almeno 1 misura in almeno 3 delle seguenti 4 aree di intervento:



- ridefinizione più flessibile degli orari di lavoro per un più efficiente utilizzo delle strutture produttive;
- programmazione aziendale più flessibile dei periodi di ferie eccedenti le 2 settimane;
- adozione di misure dirette a conciliare l'uso di nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori;
- adozione di misure volte ad incrementare la fungibilità delle mansioni e l'integrazione delle competenze, anche in relazione a processi di innovazione tecnologica.

Art. 1, comma 483 – Detrazioni per figli a carico

Dal 2013 le detrazioni per figli a carico sono così aumentate:

- da 800 euro a 950 euro per ciascun figlio di età uguale o superiore a tre anni;
- da 900 a euro 1.220 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
- da euro 220 a euro 400 l'ulteriore detrazione per ogni figlio portatore di handicap.

Art. 1, commi 484-485 – Deduzioni IRAP

Per ridurre il peso dell'IRAP sul costo del lavoro dal 2014 (ossia dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2013) gli importi delle deduzioni spettanti sulla base imponibile IRAP vengono ritoccati secondo la seguente tabella:

DEDUZIONI DALLA BASE IMPONIBILE IRAP		Fino al 2013	Dal 2014
		€ 4.600	€ 7.500
deduzione per ogni lavoratore dipendente impiegato a tempo indeterminato (art. 11, comma 1, lett. a, n. 2)			
	Oppure per i lavoratori di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni	€ 10.600	€ 13.500
deduzione per ogni lavoratore dipendente impiegato a tempo indeterminato in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (art. 11, comma 1, lett. a, n. 3)		€ 9.200	€ 15.000
	Oppure per i lavoratori di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni	€ 15.200	€ 21.000
deduzioni collegate all'ammontare della base imponibile (art. 11, comma 4-bis) per le imprese individuali, lavoratori autonomi e le società di persone	Fino a € 180.759,91	€ 9.500	€ 10.500
	Oltre € 180.759,91 fino a € 180.839,91	€ 7.125	€ 7.875
	Oltre € 180.839,91 fino a € 180.919,91	€ 4.750	€ 5.250
	Oltre € 180.919,91 fino a € 180.999,91	€ 2.375	€ 2.625
deduzioni collegate all'ammontare della base imponibile (art. 11, comma 4-bis) per i soggetti diversi da imprese individuali, lavoratori autonomi e le società di persone	Fino a € 180.759,91	€ 7.350	€ 8.000
	Oltre € 180.759,91 fino a € 180.839,91	€ 5.500	€ 6.000
	Oltre € 180.839,91 fino a € 180.919,91	€ 3.700	€ 4.000
	Oltre € 180.919,91 fino a € 180.999,91	€ 1.850	€ 2.000
deduzione dalla base imponibile per ogni lavoratore dipendente (art. 11 comma 4-bis1)		€ 1.850	€ 1.850

Art. 1, commi 488-490 – Iva sulle prestazioni socio-sanitarie ed educative rese dalle coop

Sui corrispettivi delle cooperative e loro consorzi, relativi alle prestazioni rese, in base a contratti stipulati dall'1/1/2014, di tipo socio-sanitario, sanitario, di ricovero e cura, educative dell'infanzia, didattiche e per la formazione professionale, de-

gli orfanatrofi, asili e case di riposo, nei confronti di anziani, inabili adulti, tossicodipendenti, malati di AIDS, handicappati psicofisici, migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, detenuti e donne vittime di tratta a scopo sessuale o lavorativo, troverà applicazione l'aliquota IVA del 10% al posto di quella del 4%, in seguito all'inserimento nella Tab. A, parte III, allegata al DPR 633/72 del nuovo n. 127-undevices.

Art. 1, commi 491-500 – Imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin tax)

Viene introdotta un'imposta sulle transazioni finanziarie concluse a decorrere dall'1.3.2013 (c.d. Tobin tax), non deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, che colpisce il trasferimento di azioni nella misura dello 0,2% (ridotta allo 0,1% per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati) del valore della transazione. Per il 2013 l'imposta è stabilita nella misura dello 0,22% (0,12% per i trasferimenti in mercati regolamentati).

L'imposta colpisce in misura fissa, differenziata a seconda della tipologia di strumento e del valore del contratto, anche le operazioni concluse dall'1.7.2013 su strumenti finanziari derivati (opzioni, futures, swap, ecc.) e su titoli che li rappresentano, nonché sui contratti a termine. L'imposta non è dovuta se il trasferimento della proprietà avviene a seguito di successione o donazione.

L'imposta deve essere versata dalla banca ovvero da altro soggetto che interviene nell'esecuzione dell'operazione relativamente alle compravendite di azioni, altri strumenti finanziari partecipativi e alle operazioni su strumenti finanziari derivati ovvero dal contribuente negli altri casi secondo modalità attuative demandate ad un apposito DM.

**Art. 1, comma-501 – Deduzione dei costi dei veicoli**

Dal 2013 viene ridotta dal 40% al 20% la percentuale di deducibilità dei costi relativi ai veicoli a deducibilità limitata di cui all'art.164 del DPR 917/1986 (autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori) utilizzati da imprese e professionisti. Inizialmente una disposizione contenuta nell'art.4 comma 72 della Legge 92/2012 aveva previsto, a decorrere dal 2013, la deducibilità dei suddetti costi al 27,5% ma tale disposizione è stata ora sostituita, prima della relativa entrata in vigore, appunto con la previsione della deducibilità dei costi al 20%.

La legge di stabilità non ha invece modificato la disposizione, sempre contenuta nell'art. 4 comma 72 della Legge 92/2012, che ha ridotto la percentuale di deducibilità relativa ai veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti che perciò dal 2013, per effetto di tale disposizione passa dal 90% al 70%.

Le nuove misure del 20% e del 70%, applicabili dal 2013, vanno considerate ai fini della determinazione degli acconti dovuti per il 2013, assumendo quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando la nuova percentuale.

Si segnala che la nuova disciplina fiscale delle spese auto ha conseguenze anche sull'individuazione del plafond su cui applicare il 5% per calcolare le spese di manutenzione e sull'individuazione del valore dei beni strumentali da indicare ai fini degli studi di settore e dei parametri.

Non hanno invece subito modifiche i limiti massimi di costo rilevanti ai fini delle imposte dirette. Tali limiti sono in-

fatti rimasti fermi a € 18.075,99 per le auto (€ 25.822,84 per le auto degli agenti); € 4.131,66 per i motocicli; € 2.065,83 per i ciclomotori. Anche con riferimento ai noleggi, continuano a valere i consueti limiti annui di spesa da riportare ai giorni di durata contrattuale: € 3.615,20 per le autovetture e gli autocaravan; € 774,69 per i motocicli e € 413,17 per i ciclomotori.

Resta inoltre ferma al 50% la percentuale di deducibilità delle spese auto per contribuenti che utilizzano il regime dei minimi (regime di vantaggio di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 27 del DL 98/2011).

Si segnala che la nuova disciplina delle spese auto prevista ai fini delle imposte dirette non si riflette sulla detraibilità dell'iva sulle stesse spese che quindi resta confermata:

- nella misura del 40% per i veicoli a motore, esclusi quelli di cui al punto successivo, adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg con non più di otto posti a sedere, escluso quello del conducente, diversi dai trattori agricoli o forestali;
- nella misura del 100% per i veicoli utilizzati non in modo promiscuo ma esclusivamente nell'attività aziendale o professionale, per i veicoli che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa (concessionari, società di leasing o noleggio ecc..) e per i veicoli utilizzati dagli agenti e rappresentanti di commercio.

Resta inoltre totalmente indetraibile l'iva sulle spese per le moto di cilindrata superiore a 350 cc, tranne nel caso in cui siano oggetto dell'attività propria dell'impresa (per. es. per le concessionarie di moto).

DEDUZIONE DEI COSTI DELLE AUTOVETTURE PER IMPRESE E PROFESSIONISTI NEL 2013

	Quote di ammortamento	Canoni leasing	Canoni noleggio	Manutenzioni carburante pedaggi bollo assicurazioni altre spese inerenti
Ad esclusivo uso strumentale (per. es. imprese di noleggio auto) e taxi	100%	100%	100%	100%
Agenti	80% su un costo massimo di € 25.822,84	80% sulla quota dei canoni pari al rapporto tra 25.822,84 e il costo sostenuto dalla società di leasing se detto rapporto è inferiore a 1	80% su un totale massimo annuo di €3.615,20, da raggugliare ai giorni di durata del contratto	80%
Generalità delle imprese e professionisti	20% (40% per i costi del 2012) su un costo massimo di € 18.075,99	20% (40% per i costi del 2012) sulla quota dei canoni pari al rapporto tra 18.075,99 e il costo sostenuto dalla società di leasing (al netto dell'iva detraibile) se detto rapporto è inferiore a 1	20% (40% per i costi del 2012) su un totale massimo annuo di € 3.615,20, da raggugliare ai giorni di durata del contratto	20% (40% per i costi del 2012)
Uso promiscuo dipendenti	70% (90% per i costi del 2012)	70% (90% per i costi del 2012)	70% (90% per i costi del 2012)	70% (90% per i costi del 2012)



Art. 1, commi 502-505 Proroga degli effetti del riallineamento dei valori delle immobilizzazioni immateriali e delle partecipazioni di controllo

È prorogata dal 2013 al 2018, la decorrenza degli effetti del riallineamento dei valori civili e fiscali delle immobilizzazioni immateriali nell'ambito delle aggregazioni aziendali ai sensi dell'art. 15 del DL 185/2008. È prorogata dal 2015 al 2020, la decorrenza degli effetti dell'affrancamento delle partecipazioni di controllo iscritti in bilancio a seguito di un'operazione straordinaria.

Art. 1, commi 512 – Rivalutazione dei redditi dominicali e agrari dei terreni

Ai soli fini delle imposte sui redditi, per il 2013, il 2014 e il 2015, i redditi dominicali e i redditi agrari, già rivalutati rispettivamente dell'80% e del 70% ai sensi dell'art. 3, comma 50, della legge 662/1996, sono ulteriormente rivalutati:

- del 5% per i terreni, agricoli o non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
- del 15% per gli altri terreni.

Di tale rivalutazione si deve tener conto anche ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per l'anno 2013.

Art. 1, commi 513 e 514 – Società agricole

Dal 2015 sono abrogate le disposizioni che consentono alle società agricole di optare per il regime fiscale più favorevole basato sulla determinazione del reddito con modalità fondiarie e quelle che consentono alle società costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci, di essere considerate come imprese agricole e di determinare il reddito applicando ai ricavi il coefficiente di redditività del 25%.

Art. 1, commi 515 – Esclusione IRAP per imprese e professionisti con dimensioni minori

Dal 2014 è prevista l'esclusione da IRAP per le imprese individuali e i professionisti che rispettino entrambi i seguenti requisiti:

- non si avvalgono di dipendenti o soggetti assimilati;
- utilizzano beni strumentali per un ammontare non superiore a un limite massimo da stabilirsi con un apposito decreto ministeriale.

Art. 1, commi 518 e 519 – Modifiche alla patrimoniale su attività finanziarie e immobili esteri

L'imposta sul valore degli immobili (IVIE) situati all'estero posseduti dalle persone fisiche residenti viene differita dal 2011 al 2012 e per essa è introdotta la modalità di versamento in acconto e a saldo con le stesse regole previste ai fini IRPEF, anziché in unica soluzione.



Viene inoltre previsto che l'abitazione principale e relative pertinenze nonché gli immobili non locati assoggettati all'imposta patrimoniale non siano assoggettati ad IRPEF.

Si ricorda che l'imposta sugli immobili situati all'estero posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale da persone fisiche residenti in Italia è stata introdotta con il DL 201/2011. L'imposta si applica con un'aliquota dello 0,76% (0,4% per l'immobile adibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze), rapportata alla quota e ai mesi di possesso (considerando per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni), su una base imponibile rappresentata dal valore dell'immobile risultante dall'atto di acquisto o, in mancanza, dal valore di mercato. Per evitare la doppia imposizione è possibile dedurre un credito d'imposta pari all'eventuale patrimoniale versata nello Stato in cui è situato il bene.

L'imposta sul valore delle attività finanziarie (IVAFE) detenute all'estero dalle persone fisiche residenti è differita dal 2011 al 2012 e per essa è introdotta la modalità di versamento in acconto e a saldo con le stesse regole previste ai fini IRPEF, anziché, in unica soluzione.

Viene inoltre prevista l'applicazione a tutti i c/c bancari e libretti al risparmio, ovunque detenuti dell'imposta nella misura fissa di € 34,20, misura fissa che inizialmente era stata limitata esclusivamente a quelli detenuti in Stati UE o dello Spazio Economico Europeo.

Per le attività finanziarie invece l'aliquota da applicare al valore di mercato delle attività è pari all'1 per mille per il 2012 e all'1,5 per mille dal 2013. Anche in tal caso è riconosciuto il credito d'imposta per l'eventuale patrimoniale versata nel paese estero. Viene infine previsto che gli importi versati a titolo di IVIE o di IVAFE per il 2011 siano considerati eseguiti in acconto per il 2012.

Art. 1, commi 526 – Detrazioni per familiari a carico dei non residenti

Sono prorogate al 2013 le detrazioni per carichi di famiglia ai non residenti che dimostrino che i familiari cui le detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere nel Paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi di famiglia.

Delle suddette detrazioni non si deve però tener conto ai fini del calcolo degli acconti per il 2014.



Art. 1 comma 527 – Annullamento ruoli fino a 2000 euro resi esecutivi entro il 31/12/1999

È previsto l'annullamento dal 1° luglio 2013 dei ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, di importo fino a 2.000 euro (comprensivo di capitale, sanzioni e interessi).

Art. 1, commi 530-545 – Modifiche al sistema della riscossione

Dal 1° gennaio 2013 l'Agente della riscossione deve sospendere gli atti finalizzati alla riscossione delle somme iscritte a ruolo, a fronte della presentazione di una specifica istanza in cui il contribuente dichiara, entro 90 giorni dalla notifica del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva, che gli atti emessi dall'Ente creditore prima della formazione del ruolo o della successiva cartella di pagamento sono interessati da prescrizione o decadenza, da un provvedimento di sgravio, dal pagamento effettuato prima della formazione del ruolo o da qualsiasi causa di inesigibilità del credito.

Entro i successivi 10 giorni l'Agente trasmette la domanda all'ente creditore che nei successivi 60 giorni, conferma la richiesta del contribuente o la rigetta con la conseguente ripresa della procedura esecutiva.

Decorsi 220 giorni dalla presentazione della dichiarazione del contribuente, senza che lo stesso abbia ricevuto alcuna notizia dal creditore, il ruolo è annullato di diritto.

La procedura è applicabile anche alle istanze presentate dal contribuente prima dell'1/1/2013.

Viene abrogata la disposizione che prevedeva che, in caso di riscossione coattiva dei debiti di importo fino a euro 2000 avviata dopo il 13/7/2011, dovevano essere inviati al contribuente, prima dell'azione cautelare ed esecutiva, due solleciti di pagamento, di cui il secondo decorsi almeno 6 mesi dal primo.

Art. 1 comma 549 – Franchigia IRPEF lavoratori transfrontalieri

È estesa al 2013 la franchigia di 6.700 euro di esenzione per i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in zone di frontiera.

Art. 1 comma 555 – Addizionale regionale IRPEF

Viene posticipata al 2014 la possibilità per le regioni di stabilire aliquote dell'addizionale regionale differenziate in base agli scaglioni di reddito IRPEF e di stabilire detrazioni per familiari a carico, maggiorando quelle previste ai fini IRPEF.

I finanziamenti a breve e medio/lungo termine sono studiati per sostenere gli imprenditori negli acquisti, nei progetti e nelle innovazioni di cui la loro attività ha bisogno. Possono essere integrati con carta di credito, leasing, POS, lunonoleggio ARVAL e scoperto di conto utile a fronteggiare le esigenze di liquidità immediate.

I nostri Artigiancassa Point

CONFARTIGIANATO UDINE
Claudio Castagnotto - Tel. 0432 516774

CONFARTIGIANATO PORDENONE
Cristina Zuccato - Tel. 0434 509212

CONFARTIGIANATO GORIZIA
Giulio Pappalardo - Tel. 0481 82100 (int. 581)

REFERENTE ARTIGIANCASSA
Michele Borgia - Tel. 366 6601920
Sede Regionale Veneto e Friuli Venezia Giulia
michele.borgia@artigiancassa.it

Visita il sito www.artigiancassa.it







Finanziamenti Artigiancassa
Le vostre imprese,
la nostra impresa.

Più chiarezza, meno dubbi.

ARTIGIANCASSA
gruppo BNP Paribas | La banca per un mondo che cambia



Tariffe soccorso stradale 2013

		2013 SOCCORSO STRADALE (VALORI PRATICABILI - IVA ESCLUSA)						
TIPO DI VEICOLO		INTERVENTO - TRAINO/RECUPERO				PROLUNGAMENTO TRAINO	TRAINO ROGRAMMATO (1)	
Massa complessiva (p.t.t.)		(3)	(A) Soccorso e traino con barra o caricato (6) (7)	Senza Traino Depannage (5)(6)	(B) (C) Recupero (2)	Eccedenza Km (6)	Diritto Fisso	Per Km (1)
	MOTOVEICOLI E VEICOLI fino a 1,5 ton.	D	90,00	73,00	90,00	1,69	40,00	1,69
		N-F	118,00	94,00	118,00	1,69		
	VEICOLI da 1,51 ton. a 3,5 ton (8)	D	118,00	90,00	158,00	1,93	40,00	1,69
		N-F	153,00	117,00	205,00	1,93		
	VEICOLI da 3,51 a 6 ton.	D	203,00	112,00	203,00	2,25	56,00	2,00
		N-F	266,00	147,00	266,00	2,25		
	VEICOLI da 6,1 ton. a 9 ton.	D	253,00	112,00	304,00	2,48	90,00	2,25
		N-F	328,00	147,00	398,00			
AUTOCARRI	VEICOLI da 9,1 a 12 TON	D	304,00	135,00	406,00	2,82	112,00	2,48
		N-F	395,00	176,00	528,00			
AUTOCARRI	VEICOLI da 12,01 a 16 T. (4)	D	361,00	135,00	543,00	3,38	170,00	3,38
		N-F	474,00	176,00	705,00			
Informazioni						(A) TRAINO CON BARRA	Uscita del carro, agganciamento con barra, forche o caricato, ritorno in sede	
(1) I traini programmati vanno calcolati per i Km, effettivi A/R, percorsi dal mezzo di soccorso. (2) La tariffa del recupero va sommata a quella del traino o dell'interv. senza traino con veicolo funzionante autonomamente. I valori sono riferiti a veicoli privi di carico. (3) Notturmo: dalle 20.00 alle 07.00 - Festivo: dalle 12.00 del sabato. (4) I pullman sono assoggettati alla tariffa da 16ton. (5) Nel caso di riparazione sul posto la tariffa non comprende i costi della manodopera ed eventuali ricambi. (6) In viabilità ordinaria si intende fino a 20 Km A/R. Viabilità autostradale al primo casello di uscita. (7) Aree metropolitane superiori a 1,000,000 di abitanti la tariffa comprende una percorrenza di 10Km A/R in viabilità ordinaria. (8) Per interventi su camper e furgoni voluminosi compresi nella fascia da 1,5 a 3,5 Ton le tariffe nel rispettivo riquadro devono essere calcolate con una maggiorazione del 30%.						(B) TRAINO SOLLEVATO	Uscita del carro, sollevamento con funi, cavi, forche e ancoraggio alla gru; ritorno in sede. N.B. Si applica quando il veicolo è danneggiato negli organi di guida o negli assali, e per veicoli oltre 1,5 ton. + 30% tariffa	
						(C) RECUPERO VEICOLO	Rimessa in assetto di marcia del veicolo fuori strada o rovesciato. N.B. Si somma l'importo Recupero+ Traino (con barra o sollevato o interv. senza traino)	



Operativo il Registro Gas Fluorurati

Il Ministero dell'Ambiente ha pubblicato Gazzetta Ufficiale dell'11/2/2013 n. 35 l'avviso di Istituzione del "Registro nazionale delle Imprese e delle Persone Certificate" (Registro Gas Fluorurati) di cui all'art. 13 DPR 43/2012: dalla data di pubblicazione parte pertanto la sua operatività.

Come noto, a partire dalla data di attivazione vengono concessi 60 giorni entro i quali iscrivere persone e/o imprese che possono così operare con certificato provvisorio ancora per 6 mesi.

Le persone, dopo essersi iscritte al registro, devono ottenere un certificato rilasciato da un organismo di certificazione accreditato a seguito del superamento di un esame teorico e pratico.

Le persone che effettuano attività di recupero di gas fluorurati dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore devono disporre invece di un attestato rilasciato da un organismo di attestazione a seguito della partecipazione ad un corso di formazione.

Per alcune delle attività (impiantistiche) disciplinate dal DPR, le imprese devono essere in possesso del certificato rilasciato da un organismo di certificazione a seguito della verifica del possesso dei requisiti (personale e strumentazione).

Le persone ed imprese che possiedono i requisiti e intendono avvalersi del certificato provvisorio, valido per 6 mesi dalla data di rilascio, presentano, via telematica, una domanda alla Camera di Commercio unitamente alla domanda di iscrizione al Registro.



La Camera di Commercio competente rilascia i certificati provvisori entro 30 giorni dal ricevimento della domanda. Il certificato provvisorio non è rinnovabile e può essere richiesto solo dai soggetti che già svolgono le attività e si iscrivono entro 60 giorni dall'avvio del registro.

L'iscrizione deve essere effettuata esclusivamente via telematica utilizzando la procedura realizzata dalle Camere di commercio disponibile tramite il portale <https://scrivania.fgas.it>

La domanda di iscrizione deve essere presentata via telematica con firma digitale apposta al momento dell'invio dal legale rappresentante dell'impresa o dalla persona oppure da soggetto terzo (p.es Associazione di categoria) a seguito di procura in carta semplice.

Autoriparatori - Gas Fluorurati

Istituito il Registro Telematico Nazionale

Il Ministero dell'Ambiente, ha fatto pubblicare nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11/2/2013 l'avviso di Istituzione del "Registro nazionale delle Imprese e delle Persone Certificate" di cui al DPR 43/2012, in materia di gas fluorurati ad effetto serra. Per quanto concerne gli autoriparatori, il Direttore del Ministero dell'Ambiente dott. Mariano Grillo, in risposta ai quesiti posti sull'applicazione del decreto in materia di gas serra, ha chiarito (con alcune limitazioni) che sono fuori dal campo di applicazione della norma, coloro che eseguono la sola ricarica (senza recupero di gas serra).

Schematizzando al massimo, la nota ministeriale ha stabilito quanto segue (leggete con attenzione):

1. SONO ESCLUSI da ogni obbligo:

gli **autoriparatori** che si limitano ad effettuare la **ricarica**, ossia il solo rabbocco della quantità di gas ancora presente nell'impianto di condizionamento, fino al suo riempimento.

2. SONO OBBLIGATI alla registrazione telematica e ad effettuare il corso di formazione:

gli **autoriparatori** che - prima, oppure dopo l'operazione di ricarica - effettuano il **RECUPERO** di gas.

Per **RECUPERO**, in base al Regolamento (CE) 842/2006 del 17 maggio 2006, si intende "la raccolta e lo stoccaggio di gas fluorurati ad effetto serra provenienti, per esempio, da macchine, apparecchiature e contenitori".



Riparazione di elettrodomestici - Gas Florurati

Istituito il Registro Telematico Nazionale

Informiamo che il **"Registro nazionale delle Imprese e delle Persone Certificate"** di cui al DPR 43/2012, in materia di gas fluorurati ad effetto serra, coinvolge anche le imprese che effettuano la riparazione di elettrodomestici.

A tale proposito, le riparazioni di elettrodomestici di nuova generazione contenenti solo gas non effetto serra (esem-

pio R-600) sono escluse dall'obbligo di iscrizione al registro Telematico e dalla relativa certificazione, invece, quelle riferite ad apparecchiature contenenti gas ad effetto serra rientrano pienamente, nell'obbligo.

In questo caso, invitiamo le imprese a valutare l'opportunità e la convenienza di sostenere costi aggiuntivi per ottenere tale certificazione.

Professioni non organizzate

Aperta una Commissione Tecnica UNI per normare l'attività professionale del Fotografo

Lo scorso 11 febbraio, è entrata in vigore la **"Legge 14 gennaio 2013, n. 4"** che enuncia le disposizioni in materia di professioni non regolamentate, tra le quali trova spazio anche l'attività professionale del Fotografo.

La legge, infatti, oltre a colmare la mancanza di una normativa di settore fortemente voluta da Confartigianato, promuoverà l'autoregolamentazione volontaria e la qualificazione della prestazione professionale, che dovrà essere eseguita nel rispetto di una specifica "norma tecnica Uni", offrendo nel contempo garanzie agli utenti che potranno così verificare direttamente la qualità del servizio ricevuto. Nella predetta norma **UNI**, ormai in dirittura di arrivo, confluiranno una serie di disposizioni per:

- definire i profili professionali legati alla fotografia

- stabilire i processi di valutazione delle conoscenze tecniche
- determinare le modalità ed i requisiti di accesso alla professione
- qualificare gli standard che il professionista dovrà rispettare nell'esercizio della propria attività

Confartigianato, da sempre in prima linea per la difesa dei diritti dei suoi associati e nel rispetto di quelli del pubblico, è lieta che tali disposizioni vadano a riabilitare il ruolo del fotografo professionista, che vede finalmente riconosciuta la sua specifica funzione di principale attore nell'epoca della "comunicazione per immagini".

Nei prossimi numeri vi informeremo sull'evoluzione dei lavori della Commissione Nazionale di Normazione e Standardizzazione.

Rinnovo contratti RCA dal 01.01.2013

A seguito dell'entrata in vigore del D.L. 18/10/2012 n. 179, il contratto RCA non può essere tacitamente rinnovato a causa dell'annullamento legislativo di tutte le specifiche clausole contrattuali.

Mancando il tacito rinnovo, alla scadenza il contratto **CES-SA AUTOMATICAMENTE** e con esso la copertura assicurativa.

Il decreto legislativo prevede altresì l'obbligo della Compagnia Assicuratrice a mantenere la copertura assicurativa per i 15 gg successivi al decadimento contrattuale, questo per permettere all'assicurato di rinnovare la posizione con il medesimo assicuratore e/o di valutare altra offerta assicurativa per sottoscrivere un nuovo contratto.

Per gli Associati clienti di Assimoco Spa, nostra Compa-

gnia convenzionata, comunichiamo che tramite, Assicura Agenzia Srl, la stessa si rende disponibile ad ogni personalizzazione predisponendo comunque una quietanza/proposta di rinnovo a disposizione del cliente da ritirare per tempo presso i vari uffici Mandamentali e/o in Agenzia.

Ovviamente, trascorsi i 15 gg di comporta, è bene ribadire che l'assicurato accertato dai vari organi di Polizia privo di assicurazione valida, sarà assoggettato alle pesanti sanzioni amministrative ed alle eventuali pene accessorie che la norma prevede (art. 193 CDS, comma II - sanzione amministrativa da 841 a 3.366 euro con sequestro amministrativo del veicolo) rischiando, nei casi più gravi e/o in caso di reiterato e ritardato pagamento, anche la confisca del veicolo.

Autotrasporto di merci: pagamento quote albo 2013

Com'è noto, con una delibera dello scorso mese di ottobre, il Comitato Centrale dell'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ha fissato la misura delle quote di iscrizione all'Albo dovute per l'anno 2013, nonché i criteri per il loro versamento, prevedendo in particolare l'obbligo del versamento delle quote "on-line".

In considerazione delle difficoltà di ordine tecnico che numerose imprese hanno riscontrato per rispettare tale adem-

pimento, Confartigianato trasporti ha comunicato che fino al 31 marzo 2013 sarà possibile effettuare il versamento delle quote di competenza tramite bollettino postale (CCP 34171009 intestato al Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi - causale quota Albo 2013). Dal 1° aprile 2013 sarà precluso qualsiasi canale di versamento diverso da quello previsto "on-line".



I lavori rientrano nella disciplina dei ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali

Il Ministero dello sviluppo economico, con la recente circolare n. 1293 del 23 gennaio 2013, ha chiarito che la nuova disciplina sui ritardati pagamenti, introdotta con il D. Lgs. N. 192/12 in attuazione alla Direttiva Europea 2011/7/UE, si applica a tutti i settori produttivi, inclusi i lavori, a decorrere dal 1 gennaio 2013.

Viene così chiarita una questione molto controversa che aveva lasciato nell'incertezza le imprese delle costruzioni che svolgono lavori per le pubbliche amministrazioni.

Infatti, da una prima interpretazione del citato D. Lgs., venivano considerati esclusi i lavori e, quindi, il settore delle costruzioni, dalle disposizioni stabilite dalla Direttiva stessa contro i ritardi nei tempi di pagamento, ritenuti valevoli solo per le transazioni commerciali relative alle imprese fornitrici di beni e servizi intesi in senso restrittivo.

La Direttiva UE 2011/7 introduce tempi di pagamento certi, fissando la scadenza in 30 giorni per i contratti con le pubbliche amministrazioni (massimo 60 giorni per ASL e ospedali). Oltre tali termini scattano automaticamente gli interessi di mora su base giornaliera applicando il tasso determinato dalla BCE in vigore all'inizio del semestre di riferimento, maggiorato dell'8%, senza che sia necessaria la costituzione in mora.

La circolare Ministeriale inoltre, armonizza la disciplina comunitaria con la normativa sui ritardati pagamenti nei lavori pubblici stabilita dagli artt. 141, 143, 144 del nuovo Regolamento d'attuazione del Codice dei Contratti Pubblici (DPR 207/10), tenendo conto della espressa clausola che fa "salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina più favorevole per il creditore".

Di seguito sono illustrati i punti principali della citata circolare che auspichiamo trovi effettiva e tempestiva applicazione da parte delle stazioni appaltanti.

Inclusione dei lavori nell'ambito di applicazione

La circolare interpretativa si pronuncia in favore dell'inclusione dei lavori pubblici sulla base di argomentazioni testuali e del principio generale di prevalenza della normativa generale di matrice sovranazionale sulle regolamentazioni nazionali con essa eventualmente confliggenti.

I tempi di pagamento

La circolare scende nel dettaglio della corretta declinazione dei principi e delle indicazioni contenute nel D.Lgs. di recepimento, all'interno della complessa procedura per gli appalti di costruzione. L'effetto di tali correzioni interpretative andrà ad incidere sulla disciplina della fase della verifica e su quella successiva del pagamento.

La verifica

Per la prima fase, il codice degli appalti prevede un termine di 45 giorni per l'emissione del certificato di pagamento da corrispondere all'esecutore. Il termine di 45 giorni indicato dal codice degli appalti, rileva la circolare, "risultata non compatibile con la previsione del comma 6 dell'art. 4 del D. Lgs. 231/02, che fissa in trenta giorni il termine per la verifica preordinata al pagamento; detto termine deve pertanto essere inteso come ridotto a trenta giorni, ove non sia previsto nella documentazione di gara – e pattuito espressamente nel contratto – un termine maggiore, ma comunque non superiore a 45 giorni".

Il pagamento

Nel caso del pagamento, il termine di 30 giorni indicato dalla direttiva, coincide con quello già fissato dal codice appalti per il pagamento delle rate di acconto dall'emissione del certificato di pagamento e pertanto risulta ancora applicabile.

Il saldo

La maggiore novità è riscontrabile nei tempi di pagamento del saldo dell'opera. Attualmente il vecchio codice appalti prevede 90 giorni per il pagamento della rata di saldo, contro i 30 giorni della direttiva. Quest'ultimo termine di 90 giorni, puntualizza la circolare Sviluppo - Infrastrutture, "risultata non compatibile" e deve essere abbreviato a 30 giorni, salva diversa pattuizione prevista dal contratto, che non può comunque prevedere il superamento dei 60 giorni.

Interessi di ritardato pagamento

Non compatibili con la direttiva "e non più applicabili" sono anche le disposizioni sugli interessi che maturano a favore del creditore. Qui la circolare effettua una importante distinzione tra il ritardo per l'emissione del certificato di pagamento (che attiene alla fase della verifica) e quello per il ritardo nella liquidazione. Viene precisato che nel caso di ritardo della liquidazione, scattano le nuove, automatiche e pesanti penalità previste dalla direttiva.

Il motivo di tale distinzione, spiega la circolare, è che la norma di recepimento della direttiva, non prevede alcuna conseguenza nel caso il termine per il rilascio del certificato di pagamento non venga rispettato. Pertanto, per tale ipotesi, rimane salva la disciplina speciale contenuta all'art. 133, comma 1 del codice degli appalti e all'art. 144, comma 1 del regolamento, che non presenta profili di contrasto con le disposizioni della direttiva.

La circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 1293 del 23 gennaio 2013 è consultabile nel sito di Confartigianato, www.confartigianatofvg.it.



Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Artigianato SAN.ARTI. dal 1° febbraio

Il 1° febbraio 2013 ha preso avvio il Fondo "SAN.ARTI.", il Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore artigiano, previsto già dalla parti sociali firmatarie dell'Accordo Interconfederale dell'Artigianato del 21 settembre 2010 e dai rinnovi contrattuali del CCNL del settore stipulati tra il 2010 e il 2011.

L'avvio del Fondo sanitario era inizialmente stabilito al 1° gennaio 2011, e successivamente prorogato al 1° gennaio 2013, e nei costi dei rinnovi contrattuali era già stato tenuto conto, ai fini della determinazione degli incrementi salariali, della contribuzione alla sanità integrativa, pari a 10,42 € mensili per lavoratore attraverso il modello F24.

Il primo versamento della contribuzione dovuta al Fondo di assistenza sanitaria integrativa SAN.ARTI. dovrà essere effettuato **entro il 18 marzo 2013** (visto che il 16 marzo cade di sabato).

Cosa prevede il Regolamento

Si riporta di seguito una sintesi di quanto è previsto nel regolamento del 12 ottobre 2012, che definisce le norme procedurali necessarie a gestire tutte le fasi operative per l'erogazione delle prestazioni agli iscritti aventi diritto:

1) Registrazione ed adesione delle aziende (art.li 4 e 5)

Le Aziende, i consulenti del Lavoro e i Centri Servizi delle Associazioni di categoria possono registrarsi via web (anche via APP) e comunicare l'adesione dell'azienda stessa (o per gli intermediari delle aziende da loro assistite).

2) Iscrizione dei lavoratori dipendenti (art. 6)

Registrata l'adesione dell'azienda, l'iscrizione dei lavoratori dipendenti è automatica con il versamento del primo contributo e l'invio all'INPS del relativo file Uniemens.

3) Contribuzione (art. 7)

La contribuzione è dovuta per i lavoratori a seconda della tipologia contrattuale come prevista dalla seguente tabella, a seconda del CCNL applicato in azienda:

La contribuzione dovuta per ciascun lavoratore è di € 10,42 mensile. Nel caso in cui il lavoratore abbia in essere **più rapporti di lavoro parziale** a tempo indeterminato, ciascuna azienda esegue il versamento in misura intera.

Il versamento deve essere effettuato **entro il giorno 16 del mese successivo** a quello di riferimento, **contestualmente al versamento della contribuzione INPS**, tramite F24 con il codice **"ART1"** e compilazione dell'Uniemens di riferimento.

4) Decorrenza e cessazione della contribuzione (art. 8)

L'obbligo di contribuzione decorre:

- dal mese in corso se l'assunzione avviene il 1° giorno del mese
- dal 1° giorno del mese successivo se l'assunzione avviene nel corso del mese.

Nel caso di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro, senza copertura salariale, nel corso del mese, l'obbligo di contribuzione prosegue per tutto il mese.

5) Prestazioni per i lavoratori (art. 10)

Ciascun lavoratore ha diritto all'erogazione delle prestazioni di sanità integrativa solo nel caso di regolarità contributiva dell'impresa. Le prestazioni sono erogate dal 1° giorno del 7° mese dall'inizio della contribuzione; inoltre il lavoratore ha diritto a 6 mesi di prestazioni a partire dal mese successivo a quello in cui conclude il suo rapporto di lavoro.

Sul nuovo sito internet www.sanarti.it è possibile:

- procedere all'iscrizione delle aziende e dei loro intermediari
- scaricare il Regolamento del 12 ottobre 2012
- scaricare il "nomenclatore delle prestazioni" e le procedure da eseguire per l'erogazione delle prestazioni destinate ai lavoratori dipendenti.

Ulteriori informazioni sull'argomento sono reperibili nel testo scaricabile dal sito internet www.confartigianatofvg.it

	Contratti collettivi	Lavoratori dipendenti
Settore A	CCNL Area Legno e lapidei CCNL Area Tessile Moda CCNL Area Comunicazione CCNL Area Alimentari e Panificazione	sono iscritti i lavoratori: - a tempo indeterminato - gli apprendisti
Settore B	CCNL dell'Area Meccanica CCNL Area Chimica Ceramica CCNL Area Acconciatura Estetica e Centri Benessere	sono iscritti i lavoratori: - a tempo indeterminato - gli apprendisti - a tempo determinato con contratto di durata superiore o pari a 12 mesi



Edilizia, proroga per patentino operatori macchine complesse al 30 giugno 2013

Tra le Associazioni nazionali dell'Artigianato e le OO.SS. del settore edile è stata prorogata per l'ennesima volta la data di entrata in vigore dell'obbligo di possesso del patentino per i lavoratori che operano utilizzando macchine complesse nel settore delle fondazioni e dei consolidamenti, rilasciato da enti del sistema formativo bilaterale o da enti

formativi accreditati, previsto dall'art. 77 del CCNL Edilizia stipulato il 23 luglio 2008.

L'accordo del 5 dicembre 2012 ha prorogato la scadenza dal 31 dicembre 2012 **al 30 giugno 2013**.

(fonti: Verbale di accordo del 05.12.12- Circolare ANAEP Confartigianato prot. 44/SB del 14.12.2012)



Lavori usuranti, entro marzo comunicazione per i lavoratori notturni

Per i datori di lavoro che occupano lavoratori che svolgono attività usuranti, quali ad esempio i lavoratori notturni (ma anche i lavoratori addetti alla cosiddetta "linea catena" in particolari settori produttivi oppure i conducenti di veicoli di almeno 9 posti adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone) è previsto entro marzo il primo invio delle nuove comunicazioni obbligatorie previste dalla legge.

La comunicazione è in capo a tutti i datori di lavoro con riferimento alle attività lavorative svolte a **nel corso del 2012**, tramite invio telematico del modello "LAV-US" (disponibile sul sito del Ministero del Lavoro), in particolare:

1) **ai fini della comunicazione del lavoro notturno e delle attività in "linea catena"**: il datore di lavoro deve effettuare le seguenti nuove comunicazioni:

- per l'esecuzione di **lavoro notturno**, che deve essere inviata con periodicità annuale
- per lo svolgimento di lavorazioni in **linea catena**, che

deve essere inviata entro 30 giorni dall'inizio delle medesime

2) **ai fini del monitoraggio/rilevazione**: il datore di lavoro comunica, entro il **31 marzo** dell'anno successivo a quello di riferimento, i periodi nei quali **ogni dipendente** ha svolto le attività usuranti. In caso di svolgimento di **lavoro notturno**, il datore di lavoro dovrà comunicare, **per ogni lavoratore** interessato, **il numero di giorni** che rientrano nel lavoro notturno così come definito ai fini della normativa in esame.

Sanzioni. Per l'omissione delle comunicazioni del lavoro notturno e delle attività in "linea catena" è prevista una sanzione amministrativa da € 500 a € 1.500 (pari a € 500,00 se si adempie alla diffida oppure al pagamento in misura ridotta).

(Fonti: art. 5 del D.Lgs. n.67/2011, - DM 20/09/2011, circolare Ministero del Lavoro n.4724 del 28/11/2011, messaggio INPS n. 24235 del 22/12/2011)

Cassa integrazione, aggiornati i massimali per il 2013

L'Inps aggiorna gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale da corrispondere ai lavoratori dal 1° gennaio 2013, nonché dell'indennità di mobilità, dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con i requisiti ridotti.

Nello specifico, per una retribuzione mensile inferiore o uguale a 2.075,21 € il trattamento di integrazione salariale è pari ad un netto di 903,20 €; per una retribuzione mensile di riferimento superiore a 2.075,21 € è pari ad un netto di 1.085,57 €.

Per il settore edile e lapideo, nel caso di integrazioni salariali per eventi meteorologici, i valori dei massimali mensili sono aumentati del 20%.

Dal sito internet www.confartigianatofvg.it è scaricabile la versione integrale del testo e le tabelle con l'indicazione delle quote massime di integrazione oraria suddivise per fascia di retribuzione.

(Fonti: Circolare INPS n. 14 dd. 30.01.2013)



Tabelle costi chilometrici ACI

Sono stati aggiornati i costi chilometrici ACI utili per il calcolo del fringe benefit riferito all'uso promiscuo delle autovetture per l'anno in corso.

Si ricorda che l'imponibile contributivo e fiscale è calcolato nella seguente misura:

costo chilometrico ACI x 15.000 x 30%.

Le tabelle dei costi chilometrici sono pubblicate sul sito www.aci.it - servizi on line - fringe benefit, suddivise tra veicoli in produzione e veicoli fuori produzione.

(Fonti: tabelle pubblicate sul S.O. n. 211 alla G.U. n. 297 del 21.12.12)

Legge di Stabilità, le novità per i datori di lavoro per il 2013

La Legge di Stabilità 2013 introduce diverse novità in materia di lavoro, tra le più significative si segnalano quelle di seguito elencate:

- a) è stato modificato il testo relativo al nuovo contributo di licenziamento, in particolare la percentuale di calcolo è stabilita nel 41% dell'indennità iniziale ASPI mensile per ogni 12 mensilità di anzianità aziendale nell'ultimo triennio
- b) proroga per la costituzione dei "Fondi di solidarietà bilaterali" per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale
- c) confermati gli incentivi per l'occupazione di donne e giovani
- d) introdotta la possibilità di usufruire il congedo paren-

tale anche ad ore secondo le indicazioni che saranno previste dai CCNL

- e) detassazione somme erogate per la produttività, con la previsione di nuove modalità di attuazione della norma rispetto gli anni precedenti
- f) aumento dell'importo delle detrazioni per figli a carico
- g) conferma delle detrazioni per carichi di famiglia per i soggetti non residenti
- h) proroga della franchigia Irpef per frontalieri
- i) novità prevista per il terzo che non si presenta all'udienza stabilita in caso di pignoramento dei crediti

Ulteriori informazioni sull'argomento sono reperibili nel testo scaricabile dal sito internet www.confartigianatofvg.it

Nuovo lavoro a progetto, chiarimenti del Ministero Esclusi dal LAP autisti, manutentori, operai edili, commessi, camerieri ed altre mansioni

Il Ministero del Lavoro fornisce gli attesi chiarimenti in merito alle novità introdotte dalla Riforma Lavoro per i contratti di lavoro a progetto, fissando specifici requisiti che devono essere rispettati.

Le novità introdotte dalla legge Fornero trovano applicazione esclusivamente per i contratti di collaborazione a progetto stipulati successivamente al 18 luglio 2012.

Si riportano i requisiti che deve avere un contratto di lavoro a progetto:

- 1) individuazione del progetto
- 2) descrizione dettagliata del risultato finale che deve essere verificabile
- 3) il progetto non deve coincidere con l'oggetto sociale del committente
- 4) non svolgimento di compiti esecutivi o ripetitivi
- 5) compenso non inferiore ai minimi stabiliti per ogni settore di attività

Nella circolare ministeriale sono indicate a titolo esemplificativo alcune attività/mansioni che per il Ministero non sono inquadrabili con contratto di lavoro a progetto per le quali "il personale ispettivo procederà a ricondurre nell'alveo della subordinazione gli eventuali rapporti posti in essere", riportate nella seguente tabella:

autisti e autotrasportatori	muratori e qualifiche operaie dell'edilizia
addetti alle pulizie	manutentori
baristi e camerieri	commessi e addetti alle vendite
estetiste e parrucchieri	addetti alle attività di segreteria e terminalisti
magazzinieri	addetti alla somministrazione di cibi o bevande
lettrici di contatori	addetti alle agenzie ippiche
custodi e portieri	prestatori di manodopera nel settore agricolo
piloti e assistenti di volo	prestazioni rese nell'ambito di call center per servizi cosiddetti in bound
facchini	addetti alla distribuzione di bollette o alla consegna di giornali, riviste ed elenchi telefonici
istruttori di autoscuola	

Ulteriori informazioni sull'argomento sono reperibili nel testo scaricabile dal sito internet www.confartigianatofvg.it

(Fonti: circolare Ministero del Lavoro n. 29 dell'11 dicembre 2012)



Contratto di apprendistato, chiarimenti ministeriali

Il Ministero del Lavoro ha fornito i chiarimenti in merito al corretto svolgimento dell'attività ispettiva nell'ambito dei rapporti di apprendistato.

La circolare si è soffermata sui seguenti aspetti:

- la violazione degli obblighi formativi quando è esclusivamente responsabile il datore di lavoro
- provvedimento della "disposizione" per recuperare l'obbligo formativo
- il tutor o referente aziendale
- i limiti numerici ed onere di stabilizzazione
- pregresse esperienze lavorative
- disconoscimento del rapporto
- somministrazione di lavoro con apprendisti

Si segnalano alcune importanti precisazioni che emergono dalla circolare:

Violazione degli obblighi formativi

In merito agli obblighi formativi, la circolare chiarisce che saranno sanzionate le situazioni nelle quali in caso di inadempimento formativo sia:

1. **esclusivamente responsabile il datore di lavoro e**
2. **tale da impedire il raggiungimento delle finalità formative del contratto,**

e l'impresa è tenuta al pagamento di una somma pari al doppio dei contributi previdenziali risparmiati, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione.

La circolare si sofferma sulle sanzioni previste in ragione delle differenti regolazioni previste per le tre tipologie di apprendistato.

Provvedimento di disposizione

La violazione dell'obbligo formativo nei riguardi dell'apprendista potrà essere oggetto di un provvedimento di disposizione, adottato dal personale ispettivo del Ministero del lavoro, purché sussista la possibilità di recuperare l'obbligo formativo: recupero "che appare proporzionalmente più difficile in relazione all'approssimarsi della scadenza del periodo formativo inizialmente individuato". Pertanto:

- non è prevista alcuna sanzione se il datore di lavoro non effettua nel 1° anno la formazione prevista dal piano formativo individuale: in tal caso con il provvedimento della disposizione saranno indicate l'ammontare di ore di formazione da svolgere entro un determinato e congruo termine e la conseguente modifica del piano formativo individuale
- l'inadempimento formativo comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative e la **conversione del rapporto** in

un rapporto subordinato a tempo indeterminato qualora la formazione effettuata nel corso del 2° anno sia inferiore al 40% delle ore accumulate (ore del 1° anno + quota parte delle ore previste per il 2° anno), con percentuali di formazione che vanno a salire nel corso degli anni (la disposizione, quindi, potrà essere impartita solo in caso di raggiungimento delle ore minime di formazione).

Il Ministero fornisce due tabelle con cui individua i casi in cui sia possibile adottare o meno la disposizione (prendendo in considerazione una durata del periodo formativo pari a 3 e 5 anni).

Durata del periodo formativo pari a 3 anni

Accertamento durante il primo anno di apprendistato	Accertamento durante il secondo anno di apprendistato	Accertamento durante il terzo anno di apprendistato
La disposizione va sempre emanata	La disposizione non è emanata in caso di formazione formale effettuata meno del 40% di quella prevista sommando le ore richieste nel PFI nel primo anno + la "quota parte" delle ore previste nel secondo anno	La disposizione non è emanata in caso di formazione formale effettuata meno del 60% di quella prevista sommando le ore richieste nel PFI nel primo e nel secondo anno + la "quota parte" delle ore previste nel terzo anno

Durata del periodo formativo pari a 5 anni

Accertamento durante il primo anno di apprendistato	Accertamento durante il secondo anno di apprendistato	Accertamento durante il terzo anno di apprendistato	Accertamento durante il quarto anno di apprendistato	Accertamento durante il quinto anno di apprendistato
La disposizione va sempre emanata	La disposizione non è emanata in caso di formazione formale effettuata meno del 40% di quella prevista sommando le ore richieste nel PFI nel primo anno + la "quota parte" delle ore previste nel secondo anno	La disposizione non è emanata in caso di formazione formale effettuata meno del 50% di quella prevista sommando le ore richieste nel PFI nel primo e nel secondo anno + la "quota parte" delle ore previste nel terzo anno	La disposizione non è emanata in caso di formazione formale effettuata meno del 60% di quella prevista sommando le ore richieste nel PFI nel primo, nel secondo e nel terzo anno + la "quota parte" delle ore previste nel quarto anno	La disposizione non è emanata in caso di formazione formale effettuata meno del 70% di quella prevista sommando le ore richieste nel PFI nel primo, nel secondo, nel terzo e nel quarto anno + la "quota parte" delle ore previste nel quinto anno

Tutor o referente aziendale

La disciplina in materia è di esclusiva competenza della contrattazione collettiva: ne consegue che il tutor o il referente deve possedere esclusivamente i requisiti fissati dalla contrattazione. **La violazione** della disciplina relativa al tutor (sia con riferimento alla sua presenza che ai requisiti che lo stesso deve possedere) **non comporta** necessariamente l'applicazione delle **sanzioni per mancata formazione dell'apprendista**. Ulteriori informazioni sull'argomento sono reperibili nel testo scaricabile dal sito internet www.confartigianatofvg.it



Prestazioni occasionali di tipo accessorio, chiarimenti del ministero

Con la circolare 18 gennaio 2013, n. 4, il Ministero del Lavoro ha fornito alcune indicazioni operative in materia di lavoro accessorio a seguito delle modifiche introdotte dalle recenti norme di riforma del mercato del lavoro (c.d. legge Fornero).

In particolare, la circolare si è soffermata sui seguenti aspetti:

- campo di applicazione
- definizione di committente "imprenditore commerciale"
- esclusione della tipologia contrattuale per **prestazioni a favore di terzi**, come nel caso dell'appalto o della somministrazione
- nuove caratteristiche dei buoni lavoro
- disciplina sanzionatoria
- periodo transitorio

Si segnalano alcune novità rispetto alla disciplina precedentemente in vigore.

CARATTERISTICHE DEI BUONI LAVORO

I buoni lavoro accessorio (c.d. voucher), raggruppati in carnet, sono orari, numerati progressivamente e datati; il loro valore nominale è fissato con decreto del Ministero del Lavoro. Attualmente è pari a 10 euro. Per quantificare il compenso del lavoratore accessorio si opera ora un "ancoraggio" di natura oraria parametrato alla durata della prestazione stessa, così da evitare che un solo voucher, attualmente del valore di 10 euro, possa essere utilizzato per remunerare prestazioni di diverse ore.

Resta fermo che il committente può remunerare una prestazione lavorativa in misura superiore rispetto a quella prevista dal legislatore corrispondendo, ad esempio, per un'ora di lavoro anche più voucher.

La circolare ministeriale introduce un'importante novità, ovvero definisce un periodo di **tempo limitato non superiore ai 30 giorni decorrenti dal suo acquisto per poter utilizzare i voucher**, ma che decorrerà dopo la modifica delle procedure telematiche da parte dell'INPS.



DISCIPLINA SANZIONATORIA

Le possibili violazioni nell'utilizzo dei voucher attengono:
– al superamento dei limiti quantitativi previsti
– al loro utilizzo al di fuori del periodo consentito (30 giorni dall'acquisto)

che determinano la trasformazione in un rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato.

Nell'ipotesi di utilizzo dei voucher per un periodo diverso da quello consentito (30 giorni dal suo acquisto), la prestazione è da considerarsi in nero, con applicazione delle relative sanzioni (maxisanzione).

PERIODO TRANSITORIO

I buoni (data di entrata in vigore della Legge di riforma del lavoro) rispettando la precedente disciplina anche e soprattutto in relazione al campo di applicazione del lavoro accessorio. I buoni già acquistati prima del 18 luglio 2012 che potranno essere spesi entro il 31 maggio 2013 non saranno conteggiati ai fini del raggiungimento dei limiti di 5.000 € e 2.000 € e rispetto ad essi non sussiste alcun vincolo di parametrizzazione oraria.

Ulteriori informazioni sull'argomento sono reperibili nel testo scaricabile dal sito internet www.confartigianato.fvg.it

(Fonti: circolare Ministero del Lavoro n. 4 del 18 gennaio 2013, lettera circolare n. 37 del 18 febbraio 2013)



ACQUISTA I VEICOLI FIAT PROFESSIONAL A PREZZO SCONTATO!

La convenzione con FIAT a favore dei soci di Confartigianato, si rinnova per il 2013 con sconti dall'11 fino al 32,5 % su tutti i modelli della gamma FIAT Professional.

L'iniziativa è valida per i veicoli commerciali ordinati presso la rete Concessionaria Italiana del Marchio FIAT Professional.

Informazioni negli uffici di Confartigianato.


Confartigianato



AMVA, esaurimento delle risorse per gli incentivi per l'assunzione di apprendisti

Con riferimento agli incentivi previsti per l'assunzione di lavoratori con contratto di apprendistato dal programma AMVA, sul sito di Italia Lavoro è stata pubblicata la nota che indica che per le Regioni Competitività (tra cui rientra la nostra Regione Friuli Venezia Giulia) risultano presentate domande di contributo in quantità tale che, qualora l'intera relativa istruttoria andasse a buon fine, e risultassero tutte finanzia-

bili, sarebbero in grado di esaurire il budget a disposizione. È ancora possibile accedere alla piattaforma ed inserire nuove domande di contributo, ma queste ultime saranno valutate secondo l'ordine cronologico di inserimento nel caso in cui le risorse summenzionate dovessero risultare non integralmente utilizzate.

(Fonti: nota informativa AMVA del 16 gennaio 2013)

Modificata la procedura per la denuncia infortunio, obbligo invio telematico da luglio

Si informa che l'INAIL ha presentato la nuova procedura e la nuova modulistica per effettuare la denuncia/comunicazione di infortunio.

Il nuovo **modulo di trasmissione cartaceo** entrerà in uso nei prossimi giorni, mentre la **modalità telematica** costituirà la modalità di trasmissione obbligatoria dal 1° luglio 2013.

La nuova procedura contiene una serie di miglioramenti sia in termini di struttura generale (integrazioni tra banche dati e

migliore flusso informativo) che nel dettaglio (semplificazioni, aggiornamenti e accorpamenti) pensati per trasmettere i dati più efficacemente, rendere la gestione dell'infortunio più semplice e generare minori costi amministrativi.

Ulteriori informazioni sull'argomento sono reperibili nel testo scaricabile dal sito internet www.confartigianatofvg.it

(Fonti: circ. INAIL n. 725 del 22 gennaio 2013).



Incentivi INAIL per la sicurezza sul lavoro: la domanda va presentata entro il 14 marzo

Scadono il 14 marzo i termini per partecipare al bando INAIL 2012 "finanziamenti alle imprese per interventi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nel periodo 2013-2014".

Sono finanziati progetti di investimento (strutture e macchine) e progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale per un contributo massimo, in conto capitale, di 100.000 euro (pari al 50% dei costi di intervento).

Possono prendere parte all'iniziativa tutte le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura ed in regola con gli obblighi contributivi.

Una volta inviata la domanda le imprese risultate idonee parteciperanno al click-day per l'assegnazione definitiva.

Info su www.inail.it

Valutazione dei rischi: l'autocertificazione scade il 31 maggio 2013 e non il 30 giugno

Il Ministero del Lavoro ha chiarito che la data ultima per poter autocertificare la valutazione dei rischi, decorsa la quale sarà necessario essere in possesso del Documento di Valutazione dei Rischi, è il 31 maggio 2013 e non il 30 giugno come inizialmente previsto.

L'anticipazione scaturisce da una lettura combinata delle disposizioni di legge, le quali indicano sì nel 30 giugno la data ultima per poter autocertificare la valutazione dei

rischi, ma solo qualora non sia trascorsa – entro la medesima – la "scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale che istituisce le procedure standardizzate di cui all'art. 29 comma 5 del D.Lgs. 81/2008". Tale data coincide appunto con il 31 maggio 2013.

Le imprese che devono regolarizzare la propria posizione possono prendere contatto con gli uffici di Confartigianato.



Attrezzature di lavoro: in vigore da marzo 2013 il nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione

Il 12 marzo 2013 entra in vigore l'Accordo Stato Regioni che individua, in attuazione dell'art. 73 del D.Lgs. 81/2008, le attrezzature di lavoro per la quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione.

A partire da tale data tutti i lavoratori che si accingeranno ad utilizzare per la prima volta le attrezzature individuate dall'Accordo dovranno risultare preventivamente formati in conformità a quanto ivi previsto. I lavoratori che avranno già utilizzato tali attrezzature alla data di entrata in vigore dell'Accordo (12 marzo 2013) dovranno invece completare la formazione, qualora questa sia mancante o incompleta, entro l'11 marzo 2015.

Nella tabella sottostante sono elencate le attrezzature per le quali è richiesta specifica abilitazione e il relativo percorso formativo il quale prevede sempre un modulo teorico seguito da uno pratico.

L'Accordo prevede che l'abilitazione sia rinnovata ogni 5 anni dalla data di rilascio dell'attestazione dell'abilitazione, a condizione che sia svolto un corso di aggiornamento



della durata minima di 4 ore di cui almeno 3 ore relative agli argomenti previsti dai moduli pratici.

Sono riconosciuti tutti i corsi già effettuati dai lavoratori, sulla specifica attrezzatura, di durata non inferiore a quella prevista dall'Accordo e che abbiano previsto un modulo teorico, uno pratico e una verifica finale. I corsi che soddisfano solo parzialmente la precedente condizione necessiteranno di un'integrazione sulla base di quanto previsto al punto 9 dell'Accordo.

Attrezzatura		Durata modulo teorico	Durata modulo pratico
Piattaforme di Lavoro mobili elevabili (PLE)	con stabilizzatori	4 ore	4 ore
	senza stabilizzatori	4 ore	4 ore
	<i>entrambe le tipologie di PLE</i>	4 ore	6 ore
Gru a torre	con rotazione in basso	8 ore	4 ore
	con rotazione in alto	8 ore	4 ore
	<i>entrambe le tipologie di gru a torre</i>	8 ore	6 ore
Altre gru	gru mobile	7 ore	7 ore
	gru mobile su ruote con falcone telescopico o brandeggiante	11 ore	11 ore
	<i>gru per autocarro</i>	4 ore	8 ore
Carrelli elevatori con conducente a bordo	semoventi a braccio telescopico	8 ore	4 ore
	industriali semoventi	8 ore	4 ore
	carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi	8 ore	4 ore
	<i>tutte le tipologie di carrello</i>	8 ore	8 ore
Trattori agricoli o forestali	a ruote	3 ore	5 ore
	a cingoli	3 ore	5 ore
Macchine movimento terra	escavatori idraulici	4 ore	6 ore
	escavatori a fune	4 ore	6 ore
	pale caricatori frontali	4 ore	6 ore
	terne	4 ore	6 ore
	autoribaltabile a cingoli	4 ore	6 ore
	<i>escavatori idraulici + caricatori frontali + terne</i>	4 ore	12 ore
pompa per calcestruzzo		7 ore	7 ore



Sospesi i termini di presentazione delle domande per incentivi a favore delle imprese artigiane

L'Amministrazione regionale ha temporaneamente sospeso i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande di contributo a favore del settore artigiano, previsti dalla legge regionale 12/2012.

Il provvedimento (comma 59, art. 2, della L.R. 27/2012, pubblicato nel Bur del 07 gennaio 2013) è stato disposto in re-

lazione alla situazione di carenza di risorse finanziarie per gli anni 2013-2015 ed in considerazione dell'avvio delle attività previste nell'ambito del programma PAR FSC 2007-2012.

I termini iniziali e finali per la presentazione delle domande di contributo ed il termine per l'emanazione delle relative direttive, verranno individuati con delibera della Giunta regionale.



Manovra Monti - Novità pensioni di vecchiaia

Conferma delle deroghe all'elevazione dei requisiti di assicurazione e contribuzione ai fini del diritto a pensione di vecchiaia già previsto dall'art. 2, comma 3, del D.L. n. 503 del 1992.

L'Inps con la circolare n. 16 del 1 febbraio 2013, a seguito delle indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e convalidate dal Ministero dell'economia e finanze, **ha rettificato la propria posizione** in merito alla validità delle deroghe all'innalzamento dei requisiti di contribuzione, previste dall'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 503/92.

Con la circolare citata, l'Inps dopo aver acquisito il parere del Ministero del lavoro, ha rettificato la posizione assunta con circolare del 14 marzo 2012, affermando **l'attuale validità** delle deroghe in materia di innalzamento dei requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto di pensione di vecchiaia, previsto dall'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 503/92.

Si ricorda che in base alle deroghe suddette, il requisito di assicurazione e contribuzione ai fini del diritto a pensione di vecchiaia è di **15 anni, pari a 780 contributi settimanali** per:

- i soggetti che abbiano maturato 780 contributi settimanali entro il 31/12/1992;

- i soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria anteriormente al 31 dicembre 1992;

- i lavoratori dipendenti che al momento del pensionamento abbiano 25 anni di assicurazione e 10 di lavoro per periodi inferiori alle 52 settimane per anno

Riguardo agli autorizzati ai versamenti volontari si ricorda che, in presenza delle condizioni previste, detti soggetti possono essere rientrati o rientrare ancora nella salvaguardia stabilita dal comma 14, dell'art. 24, della riforma Monti o da norme successive, visto che mentre la conferma delle deroghe in questione riguarda soltanto il requisito di contribuzione, le norme sulla salvaguardia riguardano anche il requisito anagrafico, salvo l'adeguamento della speranza di vita e ferma restando l'applicazione della finestra.

I singoli casi dovranno essere valutati al fine di individuare quale sia la decorrenza più favorevole e procedere ai conseguenti adempimenti evidenziando però che se tali soggetti non rientrassero nei limiti numerici, potranno avvalersi comunque del normale accesso al pensionamento con le nuove età pensionabili ed il vecchio requisito di contribuzione.

*Si invita pertanto chiunque ritenga di rientrare nella casistica sopra indicata, di passare presso tutti gli uffici del **Patronato INAPA di Confartigianato** per le valutazioni del caso.*

Prima aderisci, prima risparmi!



Consorzio Artigiano Energia & Multiutility

Il CAEM è in grado di rappresentare gli interessi dei propri aderenti, garantendo un maggiore potere contrattuale nelle trattative con i fornitori. E' la soluzione più facile e sicura per accedere a benefici tariffari e ridurre i propri costi energetici.

Insieme per ottenere tariffe migliori.



Gorizia

Nuova veste grafica sito web Confartigianato Gorizia

Nell'ambito di una più ampia azione di comunicazione esterna che l'Associazione ha intrapreso da tempo, desideriamo informarvi che è online la nuova veste grafica del sito web di Confartigianato Gorizia www.confartigianatoisontino.it: la volontà è quella di rendere tale strumento uno dei principali mezzi di comunicazione, immediato, utile e di facile lettura.

L'attività della nostra Associazione e le principali notizie di Sistema saranno costantemente aggiornate.

Invitiamo, quindi, tutti a visitare il sito con maggiore frequenza, auspicando che il lavoro intrapreso possa essere apprezzato e concretamente utile alle imprese associate.

Corso per responsabili servizio di prevenzione e protezione

Si svolgeranno a Gradisca d'Isonzo i corsi per R.S.P.P. (Responsabili Servizio di Prevenzione e Protezione) sui luoghi di lavoro riservati ai titolari che hanno la responsabilità della sicurezza all'interno dell'azienda. I corsi sono comprensivi della formazione prevista in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 e dalla Conferenza Stato-Regioni. I posti disponibili sono al massimo 25. Al termine del corso sarà rilasciato l'attestato di partecipazione, valido a tutti gli effetti come prova dell'avvenuta formazione. I corsi di formazione di durata superiore alle 16 ore per i rischi medio e alto proseguiranno in date successive da stabilirsi. Quota di partecipazione **CORSO BASSO (16 ORE): € 238,37 IVA compresa.**

I corsi si svolgeranno nelle giornate ed orari di seguito specificati:

GRADISCA BORGO S.M. MADDALENA 2

Giornata		Orario
Lunedì 15 Aprile		
Mercoledì 17 Aprile		
Lunedì 22 Aprile		
Mercoledì 24 Aprile		

Per ulteriori informazioni contattare Polo 626 al numero 0432 699778 - e-mail info@polo626.com - oppure l'ufficio ambiente e sicurezza di Confartigianato Gorizia (rif. Feresin Michele - tel. 048182100 - int. 580 - e-mail michele.feresin@confartigianatoisontino.it). Invitiamo gli interessati a compilare la scheda di adesione di pagina 22 ed inviarla agli indirizzi mail di cui sopra o via fax al numero 0481969595.

Formazione dei lavoratori

A gennaio 2012 sono entrate in vigore le disposizioni dell'Accordo Stato-Regioni sulla formazione dei lavoratori, che stabiliscono tempi, contenuti e modalità esecutive della stessa. I lavoratori, a secondo della tipologia di lavoro, (identificata, attualmente, in base al codice Ateco della ditta di appartenenza) dovranno frequentare corsi da 8 ore (rischio basso e impiegati), 12 ore (rischio medio) o 16 ore (rischio alto). Quote di partecipazione: **CORSO 8 ORE: € 141,57 IVA compresa;** **CORSO 12 ORE: € 197,23 IVA compresa;** **CORSO 16 ORE: € 238,37 IVA compresa.**

Date di svolgimento:

rischio basso e impiegati	8 ore	Gradisca Borgo SM Maddalena Sala riunioni Confartigianato	18 Marzo 8.30 - 12.30 e 13.30 - 17.30
rischio medio	12 ore		18 Marzo 8.30 - 12.30 e 13.30 - 17.30 20 marzo 8.30 - 12.30
rischio alto	16 ore	18 Marzo 8.30 - 12.30 e 13.30 - 17.30 20 marzo 8.30 - 12.30 e 13.30 - 17.30	

Per ulteriori informazioni contattare Polo 626 al numero 0432 699778 - e-mail info@polo626.com - oppure l'ufficio ambiente e sicurezza di Confartigianato Gorizia (rif. Feresin Michele - tel. 048182100 - int. 580 - e-mail michele.feresin@confartigianatoisontino.it). Invitiamo gli interessati a compilare la scheda di adesione di pagina 22 ed inviarla agli indirizzi mail di cui sopra o via fax al numero 0481969595.



Gorizia

Corso per addetti antincendio rischio basso e medio

La normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro richiede che i titolari di imprese artigiane, in qualità di datori di lavoro **con almeno un dipendente o un socio lavoratore**, siano tenuti ad assicurare un'adeguata formazione al personale incaricato a svolgere mansioni di addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze.

A tale scopo Confartigianato Gorizia organizza per tutte le categorie, a seconda del **rischio di incendio basso o medio**, i corsi di addestramento per la prevenzione antincendio.

I corsi sono articolati in una parte teorica e in prove pratiche di spegnimento di fuochi.

Nella parte pratica vengono effettuate esercitazioni pratiche di spegnimento con l'uso di estintori portatili e idranti.

Al termine del corso verrà rilasciato l'attestato di partecipazione, valido a tutti gli effetti come prova della avvenuta formazione.

Quota di partecipazione **CORSO BASSO (5 ORE):**

€ 117,37 IVA compresa

Quota di partecipazione **CORSO MEDIO (8 ORE):**

€ 185,13 IVA compresa

Le iscrizioni avranno priorità a seconda dell'ordine cronologico di invio. In caso di ingiustificata assenza del partecipante sarà addebitata l'intera quota d'iscrizione.

CALENDARIO DEI CORSI:

Rischio di incendio basso (attività interessate: quelle non classificabili a rischi incendio medio e dove sono presenti sostanze scarsamente infiammabili)

SEDE DI SVOLGIMENTO	DATE	ORARIO
FOGLIANO-REDIPUGLIA Sede Protezione Civile	Giovedì 18 Aprile	dalle 13.00 alle 18.00 parte teorica ed a seguire esercitazioni pratiche

Rischio di "incendio medio" (a titolo esemplificativo: depositi liquidi infiammabili, officine per la verniciatura con più di 5 addetti, depositi legnami, cantieri navali con oltre 5 addetti, fusione metalli ecc.)

SEDE DI SVOLGIMENTO	DATE	ORARIO
FOGLIANO-REDIPUGLIA Sede Protezione Civile	Giovedì 18 Aprile	dalle 13.00 alle 18.00 parte teorica ed a seguire esercitazioni pratiche
Gradisca Sala Riunioni Confartigianato	Martedì 23 Aprile	Dalle 14.00 alle 17.00

Per ulteriori informazioni contattare Polo 626 al numero 0432 699778 - e-mail info@polo626.com - oppure l'ufficio ambiente e sicurezza di Confartigianato Gorizia (rif. Feresin Michele - tel. 048182100 - int. 580 - e-mail michele.feresin@confartigianatoisontino.it). Invitiamo gli interessati a compilare la scheda di adesione di pagina 22 ed inviarla agli indirizzi mail di cui sopra o via fax al numero 0481969595.

SCHEDA DI ADESIONE Corsi Confartigianato Gorizia

Ditta	
C.F. / P. IVA	Tel.
E-mail:	
<input type="checkbox"/> RSPP GRADISCA Partecipante/i _____ Luogo e data di nascita _____	
<input type="checkbox"/> RISCHIO INCENDIO <input type="checkbox"/> BASSO <input type="checkbox"/> MEDIO Partecipante/i _____ Luogo e data di nascita _____	
FORMAZIONE LAVORATORI <input type="checkbox"/> 8 ORE <input type="checkbox"/> 12 ORE <input type="checkbox"/> 16 ORE Partecipante/i _____ Luogo e data di nascita _____	
Data	Firma

Ai sensi della L. n.196/2003 Tutela della Privacy

Condizioni generali di adesione:

- La partecipazione al corso è subordinata al preventivo pagamento della relativa quota che dovrà essere versata prima dell'inizio della prima lezione. È possibile pagare tramite RID, RIBA, bancomat, contanti ed assegno. Si invitano pertanto gli interessati a presentarsi con un po' di anticipo al primo incontro.
- Nel caso le adesioni superassero il numero massimo stabilito per ciascun corso si farà riferimento all'ordine cronologico di arrivo delle schede di iscrizione;
- Per accedere al test di valutazione finale e conseguire l'attestato di partecipazione al corso, è obbligatoria la frequenza all'intero corso. Nel caso di impossibilità a partecipare ad un incontro si potrà recuperare la frequenza nel corso successivo senza aggravii di spesa; alla fine del corso verrà rilasciato, a chi è in regola con le frequenze, l'attestato di partecipazione;
- L'abbandono del corso dopo l'inizio delle lezioni non dà diritto al rimborso della quota.



Trieste

Corso di qualifica per operatore edile

Edilmaster – La Scuola Edile di Trieste avvierà nel mese di novembre un **corso di qualifica di 3° livello della durata di 1000 ore (di cui 300 di stage** presso le più importanti aziende del settore edile della provincia), che formerà la figura professionale di **OPERATORE EDILE – ADDETTO AL RESTAURO DEL PATRIMONIO STORICO-EDILIZIO**. Il corso, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è destinato a

persone disoccupate, inoccupate, in stato occupazionale precario, in CIG o in Mobilità ed è **gratuito**. Per informazione e per partecipare alle selezioni contattare Edilmaster (via dei cosulich, 10 – Trieste) al n. 040.2822411 o via mail a mdalbo@scuolaedilets.it



Corsi post diploma

Edilmaster – La Scuola Edile di Trieste avvierà nel mese di gennaio 2013 i seguenti corsi Post Diploma della **durata di 490 ore (di cui 240 di stage** presso le più importanti imprese edili, studi professionali e agenzie immobiliari della provincia):

- RIGENERAZIONE URBANA: RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO PUBBLICO E PRIVATO
- STRUMENTI E TECNICHE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

I corsi, cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sono destinati a per-

sone disoccupate, inoccupate, in stato occupazionale precario, in CIG o in Mobilità, in possesso di diploma di scuola secondaria superiore e sono **gratuiti**. È prevista inoltre un'indennità per la frequenza dello stage di € 386,40.

Per informazione e per partecipare alle selezioni contattare Edilmaster (via dei cosulich, 10 – Trieste) al n. 040.2822411 o via mail a psugan@scuolaedilets.it



Corsi post laurea

Edilmaster – La Scuola Edile di Trieste avvierà nel mese di febbraio 2013 i seguenti corsi Post Laurea della durata di 80 ore:

- MANAGEMENT PER LA GESTIONE DELLE GARE E APPALTI IN EDILIZIA
- LA GESTIONE DEL RISCHIO (RISK MANAGEMENT) IN EDILIZIA

I corsi, cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sono destinati a persone

disoccupate, inoccupate o in Mobilità, residenti o domiciliati in regione ed in possesso di laurea triennale o specialistica e sono **gratuiti**.

Per informazione e per partecipare alle selezioni contattare Edilmaster (via dei cosulich, 10 – Trieste) al n. 040.2822411 o via mail a mdalbo@scuolaedilets.it



Ripartono le attività di stage

EDILMASTER La Scuola Edile di Trieste, comunica che anche quest'anno organizza, a partire dal 28 febbraio, dei periodi di stage per i propri allievi presso le aziende del settore edile della provincia di Trieste.

Gli allievi interessati all'iniziativa sono quelli del secondo e terzo anno del corso triennale per Operatore Edile - "AdDETTO alle lavorazioni di Cantiere Edile" e quelli del corso di qualifica per adulti per Operatore Edile "AdDETTO al Restauro del Patrimonio Storico Edilizio".

Si precisa che l'esperienza di stage è totalmente gratuita e gli allievi sono assicurati dalla scuola contro gli infortuni attraverso l'INAIL e per la responsabilità civile attraverso una compagnia assicurativa privata.

Le aziende, che intendono approfittare di tale opportunità, possono rivolgersi alla sig.ra Susanna Fabricci telefonando allo 040.2822412, via mail sfabricci@scuolaedilets.it o direttamente presso la sede Edilmaster di via dei Cosulich n. 10 Trieste.



Trieste

Reperibilità telefonica uffici Confartigianato

Al fine di garantire una maggiore disponibilità telefonica anche dopo la chiusura al pubblico degli uffici dell'Associazione Artigiani, i sotto riportati responsabili degli uffici saranno reperibili telefonicamente dalle ore 16.00 alle ore 17.30 dal lunedì al giovedì.

La reperibilità telefonica permetterà di colloquiare, per particolari esigenze ritenute urgenti e prioritarie per l'impresa, digitando il numero diretto del Responsabile dell'ufficio che verrà automaticamente deviato su un cellulare di servizio:

- Responsabile ufficio Paghe – Cristiana Viduli – 040.3735257;
- Responsabile ufficio Contabilità – Luisa Michelini – 040.3735217;
- Responsabile ufficio Categorie – Edoardo Burolo – 040.3735206;
- Ufficio Ambiente e Sicurezza sul Lavoro – Paolo Soloperto – 040.3735208;
- Segreteria di Direzione – Luca Matelich – 040.3735202;
- Centro Piccola Impresa (sede Zona Industriale) – Rossana Cattarin – 334.6685021.

Precisiamo che tutti gli uffici dell'Associazione Artigiani Piccole e Medie Imprese di Trieste continueranno ad essere aperti al pubblico con orario continuato dal lunedì al giovedì dalle ore 8.00 alle ore 16.00 ed il venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

Imprese alimentari: tariffa per il rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali

Il **Decreto Legislativo 19/11/2008 n. 194** disciplina modalità per il rifinanziamento, previsto dal Reg. (CE) 882/2004, dei controlli sanitari ufficiali eseguiti dalle autorità competenti negli stabilimenti di produzione, per verificare la conformità alle normative riguardanti gli alimenti.

Il provvedimento prevede l'obbligo da parte degli operatori del comparto alimentare, **che effettuino la produzione o la vendita prevalentemente all'ingrosso**, del pagamento di una tariffa differenziata a seconda del settore interessato e delle quantità prodotte.

Nell'allegato A, del medesimo Decreto, sono elencate le tipologie di attività che devono versare le rispettive tariffe forfetarie, suddivise per fascia produttiva.

- Il versamento va effettuato, ogni anno, **entro il 31 gennaio** dell'anno di riferimento. Versamenti effettuati dopo la scadenza si dovranno effettuare con una maggiorazione del 30%.
- Per **"prevalente all'ingrosso"** si intende l'attività che commercializza "non al dettaglio" una percentuale della propria produzione **superiore al 50%**.
- La fascia produttiva annua si calcola sulla base del **volume complessivo prodotto** (vendita al dettaglio e all'ingrosso).
- Ogni impresa deve provvedere al pagamento per ciascuno dei propri stabilimenti, cioè per ogni sede operativa registrata (codice di registrazione IT06101xxxx).

Alle tariffe annue forfetarie elencate nella Sezione 6 deve essere applicata una maggiorazione del 20,5%. Tariffe della sezione 6 risultano le seguenti:

	Fascia produttiva A	Fascia produttiva B	Fascia produttiva C
Tariffa base annua	400,00	800,00	1.500,00
Maggiorazione 20%	80,00	160,00	300,00
Maggiorazione 0,5%	2,00	4,00	7,50
Importo totale annuo da versato (euro)	482,00	964,00	1.807,50

Il pagamento può essere effettuato con:

- **bonifico bancario:** UNICREDIT BANCA S.P.A.
CODICE IBAN IT97 G 02008 02205 000040467975
- **c/c postale:** n. 10347342 intestato all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 Triestina – Servizio di Tesoreria, via Sai n. 1-3 Trieste, specificando:
 - la ragione sociale della ditta
 - la dicitura "D.L.vo 194/2008" - seguito dal numero di registrazione della sede operativa dell'impresa "n. IT 06 101 xxxxx – anno 2013"

Per ogni eventuale chiarimento resta a disposizione la dott.ssa Sara Olivieri dell'Ufficio Ambiente e Sicurezza al n. 040.3735258.



Trieste

Denuncia dei rifiuti prodotti e smaltiti nel 2012 (MUD)

Anche quest'anno l'Ufficio Ambiente di Confartigianato Trieste si sta organizzando per predisporre ed inviare le denunce per i rifiuti prodotti e smaltiti nell'anno 2012; la scadenza finale per l'invio è il 30 aprile 2013.

Per poter seguire con maggiore attenzione tutte le imprese obbligate a questo adempimento inizieremo prima

del solito con la compilazione delle denunce (MUD): sono già state spedite le circolari esplicative a tutte le categorie. Vi invitiamo quindi a contattarci per chiarimenti o per prendere appuntamento non appena riceverete tale comunicazione – Ufficio Ambiente e Sicurezza tel. 040 3735-208/258.

Corsi formazione lavoratori

Si informa i Signori Soci che, in base a quanto previsto dagli Accordi Stato-Regioni del 21/12/2011 relativi alla **formazione obbligatoria** dei lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro, Confartigianato Trieste organizza da **settembre** dei corsi formativi per i lavoratori dipendenti e soci lavoratori.

Invitiamo quindi gli interessati a compilare la **scheda di pre-iscrizione** ai corsi (a disposizione presso i nostri uffici o scaricabile dal sito www.confartigianatotrieste.it) ed a inviarla al numero di fax 040 3735224 o spedirla all'indirizzo e-mail sara.olivieri@artigianits.it.

Corso informatica di base per utilizzo Personal Computer

Vista la crescente richiesta da parte delle nostre imprese associate di conoscere l'utilizzo del Personal Computer e conseguentemente della gestione e-mail ed Internet, la scrivente Associazione organizza un primo corso base sull'utilizzo dei sistemi informatici della durata di 12 ore complessive al costo di € 100,00 + Iva a partecipante.

Precisiamo che i corsi formativi saranno svolti presso la Scuola Edile di Trieste in via dei Cosulich, 10 (adiacente Via Caboto – Zona Industriale) in quanto tale struttura

dispone di una aula informatica con 15 postazioni attrezzate.

Il primo corso, con una limitazione massima di 15 partecipanti, inizierà **lunedì 4 marzo** e si concluderà **lunedì 25 marzo** con orario **17.00 – 20.00**.

Per ottenere ulteriori informazioni e per le iscrizioni al corso si prega di prendere contatto con la Segreteria di Presidenza – sig. Luca Matelich – tel. 040 3735202 – e-mail direzione@artigianits.it

Pordenone

Assistenza sanitaria integrativa artigiani: un'opportunità in caso di malattia e infortunio

Il programma di assistenza sanitaria integrativa per artigiani è un'iniziativa di Confartigianato Pordenone in essere da oltre trent'anni. Il programma è stato pensato perché la salute non diventi un problema economico e per contribuire al sostegno di quelle spese che ne sono la conseguenza.

Questa è stata la motivazione principale che ha portato molti soci ad aderire fin dal 1981 al programma, facendo partecipare anche i propri familiari e collaudandone la validità con i molti rimborsi ricevuti.

Il programma ha peculiarità importanti come la possibilità di partecipare a prescindere dalle condizioni di salute, un periodo di attesa per l'attivazione di soli 6 mesi per le malattie pregresse non note, il rimborso di alcune spese sostenute senza ricovero, un costo contenuto perché non calcolato sull'età e sul sesso della persona.

In occasione del rinnovo del Programma assistenza sanitaria integrativa artigiani, per le molte richieste di risarcimento a cui è stata data risposta nel 2012, comportano un adeguamento del premio che la compagnia assicuratrice aveva chiesto del 10,2% ma che Confartigianato Pordenone è riuscita a contenere nel 4,7%.

Si ricorda che è in vigore la convenzione con il Policlinico San Giorgio, grazie alla quale chiunque – aderente al Programma – usufruisca delle prestazioni del Policlinico pordenonese, il pagamento di quanto dovuto verrà effettuato direttamente dalla compagnia assicuratrice, nei limiti di quanto previsto per le singole prestazioni, senza necessità, dunque, di anticipare la spesa.

Copia del Programma e il dettaglio dei rimborsi è ritirabile presso la sede di Confartigianato Pordenone. Per ulteriori informazioni contattare la signora Bomben, 0434.509233.



Pordenone

Nuovi orari delle sedi Confartigianato Pordenone

Allo scopo di fornire sempre un migliore servizio, Confartigianato Pordenone sta sperimentando nuova modalità di accesso alle proprie sedi. Dal mese di febbraio le sedi mandamentali di San Vito, Spilimbergo, Sacile e Maniago saranno aperte al pubblico tutte le mattine

dalle 8 alle 13 mentre il pomeriggio saranno a disposizione degli imprenditori previo appuntamento. Questo per ottimizzare il servizio, evitare code agli sportelli e garantire la migliore consulenza possibile degli esperti dell'associazione.

A Licata la Festa del socio 2013

L'Anap nazionale ha scelto il complesso Serenus Village di Licata, in provincia di Agrigento, la Festa del socio 2013, dall'8 al 18 settembre. La festa, che coincide con il 40° anniversario dell'associazione, sarà occasione di incontro tra i soci e offrirà tantissimi momenti di confronto e di svago, oltre ovviamente al soggiorno marino.

La quota di adesione prevista per ciascun socio partecipante è di 600 euro a persona in camera doppia o tripla e comprende soggiorno in pensione completa bevande comprese. Stante la necessità di prenotare per tempo, si invita chi volesse partecipare a comunicare l'adesione al più presto nelle sedi Anap di Pordenone e dei mandamenti.

Udine

PEC (posta elettronica certificata) - Ditte individuali

Con il termine PEC si intende una posta particolare, che ha le caratteristiche simili al tradizionale servizio di posta elettronica, con in più la possibilità di ottenere un riscontro, con valenza legale, dell'avvenuta consegna del messaggio del destinatario. La normativa vigente ha reso ora la **PEC OBBLIGATORIA** anche per le **DITTE INDIVIDUALI** che dovranno dotarsi di una casella di posta certificata **entro il 30/06/2013**.

La Confartigianato ha stipulato una convenzione con Legalmail per fornire ai propri associati un indirizzo di posta certificata a condizioni vantaggiose.

Vi invitiamo pertanto a mettervi in contatto con gli uffici di Confartigianato Udine per ottenere tutte le informazioni in merito.

Corsi per il rinnovo della carta di qualificazione del conducente (CQC)

In vista delle prossime scadenze delle carte di qualificazione del conducente (CQC), sia per il trasporto passeggeri, sia per quello di merci, Confartigianato Udine ha stipulato una convenzione con alcune autoscuole.

I termini della convenzione sono:

1. prestazioni didattiche (comprehensive spese iscrizione, ed IVA) € 200,00
2. pratica di richiesta duplicato della CQC (solo nel caso venga incaricata dell'espletamento l'autoscuola):
 - a) rimborso spese Motorizzazione comprensive spese postali € 39,54
 - b) diritti agenzia € 26,00

Gli importi di cui alla lettera a) saranno aggiornati in base ai diritti della motorizzazione ed alle spese postali.

Per aderire all'iniziativa ci si può rivolgere a:

Autoscuola Pittolo - San Daniele del Friuli (UD) via Trento Trieste n. 54 (sedi operative a Fagagna, Majano, Martignacco, Nimis, San Daniele del Friuli). Per contatti chiamare 328 8511998 (Marco) o 347 8854758 (Andrea). Per informazioni info@autoscuolapittolo.it

Consorzio ACP Autoscuole Consorziato Provinciali - Udine (UD) via Cividale n. 154, (varie sedi operative in tutta la provincia di Udine) tel. 338 4271319 (Giuliana Casasola). Per informazioni info@autoscuolaalampi.it

La convenzione è riservata alle imprese associate a Confartigianato Udine in regola con i pagamenti delle quote associative, ed ai loro dipendenti. L'appartenenza a Confartigianato Udine dovrà essere dimostrata con l'esibizione della tessera 2013 o con una dichiarazione attestante la vigenza del rapporto associativo.

Le autoscuole convenzionate organizzeranno i corsi raggruppando almeno 10 aderenti all'iniziativa, in giornate e orari compatibili con l'attività lavorativa dei partecipanti.

Il pagamento delle prestazioni didattiche avverrà al momento dell'iscrizione al corso stesso.

Eventuali informazioni sulle modalità di svolgimento dei corsi potranno essere richieste direttamente all'autoscuola prescelta.



Udine

Impianti micro-eolici: corso

La progettazione di impianti con turbine mini e microeoliche richiede procedure di calcolo molto diverse da quelle adottate per altre FER, in quanto si tratta di dispositivi che ubbidiscono a leggi fisiche non lineari.

Questa tecnologia è ormai matura e, contrariamente a quanto si sostiene, il suo potenziale in Friuli non è irrilevante. Bisogna però conoscere molto bene la procedura di scelta del sito (siting) e verifica della propagazione degli errori durante una campagna anemografica.

L'approccio del corso sarà molto pratico e fornirà una panoramica sul calcolo di impianti micro e mini eolici, come realizzare correttamente il siting e l'eventuale campagna anemometrica, come selezionare la turbina più adeguata ad ogni posto, cenni sull'impatto ambientale, la sicurezza dei cantieri e gli impianti ausiliari.

ARGOMENTI:**ASPETTI TECNICI**

- Caratteristiche dell'energia eolica
- L'eolica ideale: teorema di Betz
- Macchine reali più diffuse: classificazione
- Concetti fondamentali di tecnologia eolica
- Siting: come valutare il posto più idoneo
- Cenni sulla selezione di aerogeneratori

DOCENTE: ing. Mario A. Rosato

DESTINATARI: Imprese artigiane del settore impiantistico, professionisti e tecnici enti locali.

DATA E SEDE: Il seminario (8 ore complessive) si svolgerà nella nostra sede di via Puintat, 2 (complesso Meridiana – di fronte al Centro Commerciale Terminal Nord) a Udine **Mercoledì 20 Marzo e Giovedì 21 Marzo 2013 dalle 14.30 alle 18.30.**

ADESIONI: **Entro il 15 Marzo 2013** inviando il modulo che potete trovare sul sito www.confartigianatoudine.com al link Formazione al fax **0432 516765** oppure spedendolo a Confartigianato Udine – Sportello Energia via del Pozzo, 8 - 33100 Udine. Il corso sarà organizzato al raggiungimento del numero minimo di 10 iscritti.

L'iscrizione sarà ritenuta valida se accompagnata dalla ricevuta di pagamento.

QUOTA D'ISCRIZIONE:

- **€ 121** (IVA inclusa) Impresa associata a Confartigianato
- **€ 242** (IVA inclusa) Altri (liberi professionisti, tecnici degli enti locali, ecc.)

CERTIFICAZIONE: Sarà rilasciato un attestato di frequenza ad ogni partecipante, a cura di Confartigianato Udine.

PER INFORMAZIONI: Donatella Mormandi - Sportello Energia tel. 0432 516718 - e-mail energia@uaf.it

Fiere della bioedilizia e arredo di Londra e Kiev

Confartigianato Udine Servizi organizza la visita alle seguenti Fiere Internazionali:

FIERA	DATE E LUOGO	TIPO DI TRASFERITA
"ECOBUILD", evento dedicato al futuro dell'edilizia eco-sostenibile, al design, alla green architecture ed alle energie rinnovabili. (www.ecobuild.co.uk)	LONDRA (5-7 marzo)	VISITA: costo 290 € a persona e comprende: volo a/r e hotel centrale in doppia con prima colazione (supplemento singola 120 €). PARTECIPAZIONE CON STAND: Spazio espositivo senza allestimento: 317 £/mq; Spazio espositivo allestito: 424 £/mq (min. 12 mq);
"KIFF", 26ª edizione del Salone Internazionale dell'Arredamento d'Interni di Kiev. Settori: Mobile, Illuminazione, Tessili, Complementi d'arredo, Decorazione e soluzioni d'Interni, Oggettistica e Regalistica (www.kiff.kiev.ua/en-gb/page-8.html)	KIEV (14-17 marzo)	VISITA: costo 420 € a persona e comprende: volo a/r e hotel centrale in doppia con prima colazione (supplemento singola 90 €).
"MTKT INNOVATION", 18ª edizione del Salone Internazionale specializzato in Componentistica e Subfornitura per l'Industria del Mobile e del tessuto per Arredamento (www.mtkt.kiev.ua/index.php?lang=english)		

La scheda di adesione, reperibile sul sito internet www.confartigianatoudine.com alla voce mercati esteri, va inoltrata quanto prima all'Ufficio Affari Comunitari al fine di prenotare per tempo voli, hotel ecc. (ref. Flavio Cumer, fax 0432.516765, tel. 0432.516743; email: fcumer@uaf.it). Le tariffe indicate possono subire variazione a causa di aumenti dei prezzi di voli e/o hotel (in caso di esigenze particolari, è possibile anticipare o posticipare le partenze ed i rientri).



Udine

Corsi sicurezza

Per permettere ai datori di lavoro delle imprese associate di assolvere agli obblighi formativi in materia di sicurezza, Confartigianato Udine organizza i corsi sotto indicati. Per informazioni e adesioni contattare gli uffici Confartigianato Udine presenti sul territorio.

CORSO	MARZO	APRILE
Primo Soccorso		Udine
Aggiornamento di Primo Soccorso		Udine, Manzano
Aggiornamento Ponteggi	Udine	Udine
Aggiornamento Antincendio (rischio medio - 5 ore)	Latisana - Udine	
Antincendio		Udine
Formazione di base dei lavoratori (LAV)	Udine	
CGA - Conduttore Gru su Autocarro	Udine	
CPA - Conduttore Piattaforma Aerea	Udine	
CCE - Conduttore Carrello Elevatore (muletto)		Udine, Manzano
CGM - Conduttore Gru Mobile		Udine, Manzano

"Check-up economico/finanziario dell'azienda"

Seminari gratuiti

Come posso controllare l'andamento economico e finanziario della mia azienda?

E come valuto se il risultato economico è soddisfacente?

Questi sono solo alcuni dei quesiti che molti imprenditori si pongono, insieme a quelli sul corretto finanziamento della loro attività o sui flussi finanziari adeguati.

Per non parlare della domanda sulla congruità degli affidamenti bancari rispetto alle proprie esigenze finanziarie?

Per rispondere a questi dubbi, Confartigianato Udine Servizi ha creato un servizio di check-up economico/finanziario personalizzato. Un supporto concreto per cogliere i punti di forza e di debolezza di un'azienda e definire possibili correttivi che le consentano di competere in maniera migliore in un sistema sempre più complesso.

I seminari si svolgeranno **dalle 18.30 alle 19.30 circa** presso le seguenti sedi Confartigianato di:

Giovedì 7 marzo

Gemona del Friuli,
Via Taboga, 212/10
loc. Campagnola

Giovedì 14 marzo

Palmanova, Via Corner, 4/A

Le adesioni andranno inoltrate all'Ufficio Credito e Contributi (ref. Marco Lepre tel. 0432.516763 - fax 0432.516764; email: mlepre@uaf.it). La scheda di adesione è reperibile sul sito www.confartigianatoudine.com alla voce "Formazione" sezione Multisetoriale.

**MATCHING
DAY
UDINE
COSTRUIAMO
RELAZIONI**



Vuoi aumentare le **opportunità** di business della tua impresa?

MatchingDay è l'occasione giusta!
Un giornata di incontri professionali selezionati,
fra imprenditori e professionisti.

Sabato 23 marzo 2013 - Fiera di Udine
Iscriviti subito su **www.matchingday.it**


Confartigianato
UDINE